



Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

UFFICIO RAPPORTI
CON L'UNIONE EUROPEA

Progetti di legge

LEGGE COMUNITARIA 2006

A.C. 1042-B

Schede di lettura

n. 10/3

21 dicembre 2006

In occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2006, il Servizio Studi ha predisposto i seguenti dossier:

- *schede di lettura sugli articoli e sulle direttive (n. 10), in collaborazione con l'Ufficio Rapporti con l'Unione europea (RUE) – A.C. 1042;*
- *normativa comunitaria e nazionale (n. 10/1, parti I e II);*
- *schede di lettura sugli articoli e sulle direttive (n. 10/2), in collaborazione con l'Ufficio Rapporti con l'Unione europea (RUE) – A.C. 1042-A;*
- ***schede di lettura sugli articoli e sulle direttive (n. 10/3), in collaborazione con l'Ufficio Rapporti con l'Unione europea (RUE) – A.C. 1042-B.***

DIPARTIMENTO AFFARI COMUNITARI

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ID0001c.doc

I N D I C E

SCHEDA DI SINTESI

Struttura e oggetto

Lo stato di attuazione delle direttive comunitarie in Italia

SCHEDE DI LETTURA SUGLI ARTICOLI

- **Art. 10 (Introduzione dell'articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e altre disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/39/CE, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE, in materia di mercati degli strumenti finanziari)**

- Art. 12(Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato)
- Art. 27 (Modifiche all'articolo 181 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327)
- Art. 28 (Abrogazione dell'articolo 23, comma 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62)

SCHEDA SULLE DIRETTIVE CONTENUTE NEGLI ALLEGATI

ALLEGATO B

- 2006/7/CE (Gestione della qualità delle acque di balneazione)

TESTO DEL DDL COMUNITARIA 2006 A.C. 1042-B

- A.C. 1042-B, (Governo), Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006

AVVERTENZA

Si segnala che nel presente *dossier* sono contenute esclusivamente le schede relative alle modifiche introdotte dal Senato al disegno di legge comunitaria, dal momento che in questa fase del procedimento parlamentare è possibile intervenire solo sulle disposizioni così modificate.

Scheda di sintesi

STRUTTURA E OGGETTO

Il disegno di legge comunitaria per il 2006 (**A.C. 1042-B**), recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2006”, così come **modificato nel corso dell'esame da parte del Senato**, si compone ora di **28 articoli** e di tre **allegati (A, B e C)** con i quali si prevede il **recepimento di 27 direttive (1 con l'allegato A, 25 con l'allegato B e 1 con l'Allegato C)**.

Si ricorda che il disegno di legge comunitaria per il 2006 è il secondo ddl presentato dopo l'approvazione e l'entrata in vigore della legge di riforma della legge “La Pergola”, ossia la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”.

Tale provvedimento ha sensibilmente **ampliato i contenuti della legge comunitaria** in modo da adeguarli alle nuove esigenze emerse, soprattutto a quelle derivanti dalla riforma del Titolo V della Costituzione. In particolare, in base all'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, la legge comunitaria reca:

1. disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi di attuazione degli atti comunitari (cfr. lett. a), comma 1, art. 3 l. n. 86);
2. disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione (cfr. lett. a-bis), comma 1, art. 3 l. n. 86);
3. disposizioni occorrenti per dare attuazione, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa, a: ogni atto comunitario e dell'Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione (cfr. lett. b), comma 1, art. 3 l. n. 86); **decisioni-quadro e decisioni adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale previste dall'articolo 34 del Trattato UE (si tratta di una novità rispetto alla previgente disciplina)**;
4. disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11 (cfr. lett. c), comma 1, art. 3 l. n. 86);
5. **disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea (si tratta di una novità introdotta dalla nuova legge)**;
6. **disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di competenza concorrente (si tratta di una novità rispetto alla previgente disciplina)**;
7. **disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome (si tratta di una innovazione introdotta dalla nuova legge)**;
8. **disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 3 (si tratta di una novità rispetto alla previgente disciplina)**.

Le **modifiche apportate dal Senato** e sulle quali è, quindi, possibile intervenire in questa fase del procedimento legislativo, riguardano:

- lo **spostamento** dall'allegato A all'**Allegato B** della direttiva 2006/7/CE;

- la **modifica delle lettere c) ed h), n. 2), del comma 1 dell'articolo 9-bis e la soppressione del comma 2 del medesimo articolo 9-bis**, introdotto nell'ambito della legge n. 62 del 2005, legge comunitaria 2004, dall'**articolo 10 del ddl in esame**;
- la **soppressione di un principio e criterio direttivo e l'inserimento di un periodo all'articolo 12**;
- l'**introduzione degli articoli 27 e 28**.

Per quanto riguarda **la struttura e il contenuto della legge comunitaria 2006**, essi riprendono in larga misura le precedenti leggi comunitarie, pur contenendo alcuni significativi elementi di novità. In particolare, l'**articolo 1** contiene - come di consueto - la delega per l'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B. Peraltro, nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Camera, il **termine di esercizio della delega** è stato riportato a **12 mesi** anziché a 18 e si è introdotta la previsione che nel caso in cui sia già scaduto, o sia in scadenza nei sei mesi successivi, il termine di recepimento di alcune direttive, i relativi decreti legislativi di attuazione dovranno essere adottati **entro sei mesi**^[1].

L'articolo 1 riprende poi alcune delle innovazioni introdotte, rispetto allo standard consueto e consolidato della norma, dalla legge n. 62 del 2005 - legge comunitaria per il 2004 (e confermate dalla legge comunitaria per il 2005):

- Il **comma 4** prevede la necessità della **relazione tecnica**, di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978, sugli **schemi di decreti legislativi, recanti attuazione di determinate direttive, che comportino conseguenze finanziarie**. Si tratta, in particolare, delle direttive 2005/32/CE, 2005/33/CE, 2005/35/CE, 2005/47/CE, 2005/55/CE, 2005/56/CE, 2005/61/CE, 2005/62/CE, 2005/65/CE, 2005/71/CE, 2005/81/CE, 2005/85/CE, 2005/94/CE^[2]. Su tali schemi si prevede che venga altresì acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari; inoltre, si prevede un **doppio parere parlamentare** nel caso in cui il Governo non si conformi alle condizioni relative all'osservanza dell'articolo 81, IV comma, Cost.: in tal caso, infatti, l'esecutivo è tenuto a ritrasmettere i testi alle Camere – corredati dei necessari elementi integrativi – affinché le Commissioni competenti si esprimano definitivamente entro venti giorni.

Si ricorda che il comma 2 dell'art. 11-ter della l. n. 468, stabilisce che i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione delle entrate, degli oneri recati e delle relative coperture. Nella relazione devono essere indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

- Il **doppio parere parlamentare (comma 9)** è stato altresì introdotto per alcune ipotesi specifiche, ovvero **quando il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari relativi a sanzioni penali** contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B. In tali casi, il Governo è tenuto a ritrasmettere con le sue osservazioni ed eventuali modifiche i testi alle Camere per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni: in mancanza di nuovo parere, il Governo adotta ugualmente il provvedimento (nelle leggi comunitarie per il 2004 e per il 2005 tale termine era di venti giorni).

In proposito, si segnala che il Comitato per la legislazione si è espresso favorevolmente all'introduzione del doppio parere ritenendolo "un meccanismo particolarmente idoneo a consentire un rafforzamento

delle prerogative parlamentari ed il massimo coinvolgimento del Parlamento al procedimento di emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega"^[3].

Il **comma 6** dell'articolo in esame reca, invece, una **novità** rispetto ai contenuti consueti, autorizzando il Governo – entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare norme di attuazione – a recepire tali disposizioni attuative, allorché effettivamente adottate, con regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.

Al riguardo, si ricorda che il **comma 6** dell'articolo 1 della legge comunitaria per il 2005 (comma 7 nell'A.C. 5767-A)^[4] prevedeva la possibilità di adottare **decreti legislativi integrativi e correttivi** entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di recepimento della direttiva 2004/109/CE, al fine di tener conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea^[5].

La norma in esame, pertanto, risponde alle medesime esigenze emerse in relazione alla legge comunitaria per il 2005, fornendo però una risposta parzialmente differente, in quanto:

- utilizza lo strumento del **regolamento governativo** al posto del decreto legislativo integrativo e correttivo;
- **generalizza** tale possibilità, svincolandola da riferimenti specifici a singole direttive.

Il **comma 7** dell'articolo 1 richiama l'applicazione della consueta **clausola di cedevolezza**, attraverso il rinvio alle disposizioni contenute nell'articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005, da applicare in relazione a quanto previsto dagli articoli 117, V comma, Cost. e 16, comma 3, della citata legge n. 11.

Si ricorda che le precedenti leggi comunitarie, ivi compreso il testo originario del ddl comunitaria 2005, recavano una disposizione che prevedeva un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. Peraltro, dal momento che tale norma risulta già contenuta a livello generale nella legge n. 11 del 2005 e, in particolare, negli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3, la **XIV Commissione** della Camera, in sede di esame del ddl comunitaria per il 2005, ha approvato l'**emendamento 1.9 del relatore**^[6] – volto a recepire un'osservazione contenuta nel parere della I Commissione – con il quale si sostituiva il citato comma con un **semplice rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005**.

Si segnala, inoltre, che a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei Deputati, è stato introdotto il **comma 8**, che ripropone una norma contenuta nelle ultime due leggi comunitarie e non presente invece nel testo originario del ddl^[7]. In particolare, si reintroduce l'obbligo per il **Ministro per le politiche comunitarie** di trasmettere:

- una **relazione al Parlamento** qualora una o più deleghe conferite dalla legge comunitaria non risultasse esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione
- un'**informativa periodica** (semestrale) **sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome** (nelle precedenti leggi comunitarie tale relazione era quadrimestrale, ma di fatto non è mai stata presentata. Nel corso dell'esame del ddl comunitaria per il 2006, il Governo ha chiesto di prevedere una cadenza semestrale per far sì che tale obbligo possa essere effettivamente rispettato).

L'**articolo 2** del ddl contiene, come di consueto – con l'eccezione della legge comunitaria per il 2005 – i principi e criteri direttivi delle deleghe, mentre l'**articolo 3** reca l'usuale delega al Governo

per la disciplina sanzionatoria della violazione di disposizioni comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa.

L'**articolo 4** riguarda gli oneri per prestazioni e controlli. Al riguardo, si rileva come il principio in base al quale gli oneri per le prestazioni ed i controlli da eseguire da parte delle pubbliche amministrazioni in applicazione di normative comunitarie sono in generale a carico dei soggetti interessati sulla base di tariffe predeterminate, generalmente recato dal comma 1 dell'articolo 4 delle precedenti leggi comunitarie, non figura più nel testo in esame. Infatti, tale principio – essendo ora sancito in via generale dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 11 del 2005 – viene semplicemente richiamato con un rinvio alla norma da ultimo citata (comma 1). Il **comma 2** dispone in merito alle **entrate derivanti dalle tariffe** di cui al comma 1, riproducendo il contenuto dell'articolo 6 della legge comunitaria 2005 (legge 25 gennaio 2006, n. 29).

In riferimento a quest'ultima disposizione, si ricorda che il Comitato per legislazione, in occasione dell'esame del ddl originario (A.C. 1042), aveva formulato un parere con un'osservazione, con la quale invitava a valutare l'opportunità di riformulare la disposizione "quale novella al comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, affinché possa assumere valenza generale in materia di recepimento di normative comunitarie, atteso che essa appare trascendere l'ambito di intervento del provvedimento in esame, come si desume anche dal fatto che la medesima disposizione era contenuta anche nell'articolo 6 della legge comunitaria 2005 (legge 25 gennaio 2006, n. 29)".

Infine, gli interventi di riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie sono come sempre contenuti all'**articolo 5** (con l'eccezione della legge comunitaria per il 2005). Peraltro, il comma 2 del testo in esame **non ripropone una norma contenuta nelle precedenti leggi comunitarie**, in base alla quale le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate o sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Si segnala, inoltre, l'**articolo 6**, che reca "attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato", con il quale si autorizza il Governo a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più **regolamenti di delegificazione** (ex articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400), secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Gli schemi di regolamento – corredati da apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato – dovranno essere sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza dei pareri parlamentari. Parallelamente, è stato pertanto aggiunto l'**Allegato C**, all'interno del quale è stata inserita una direttiva, da recepire – appunto – attraverso regolamenti di delegificazione.

La disciplina di tale modalità di recepimento delle direttive è stata reintrodotta dopo lungo tempo dall'articolo 7 della legge comunitaria per il 2005.

L'inserimento di tale norma nel testo del ddl comunitaria 2005 era stato operato dalla 14^a Commissione del Senato, in ossequio a quanto disposto dagli articoli 9, comma 1, lett. d), e 11 della legge n. 11.

E' interessante, infatti, sottolineare che – nonostante la possibilità di procedere al recepimento degli atti comunitari anche attraverso i **regolamenti governativi** fosse già prevista dalla legge n. 86 del 1989 – **tale modalità di attuazione delle direttive non è stata adottata** nelle ultime leggi comunitarie (l'ultimo esempio di ricorso allo strumento regolamentare è rappresentato dalla legge comunitaria per il 1999, l. n. 526 del 1999).

Si ricorda, infatti, che a seguito della **riforma del Titolo V** della Costituzione erano emersi alcuni **problemi applicativi**, soprattutto in relazione all'**art. 117, VI comma, che limita alle**

materie di potestà legislativa statale esclusiva l'ambito di intervento dei regolamenti. Pertanto, nelle leggi comunitarie successive alla riforma – in particolare, a partire dalla legge n. 39 del 2002 – non era stata più utilizzata tale modalità di recepimento.

La **legge n. 11 del 2005** è tra l'altro intervenuta per adeguare al nuovo dettato costituzionale le modalità di attuazione delle direttive in via regolamentare, dettando una specifica disciplina agli articoli 9, comma 1, lett. d), e 11.

Nel corso dell'esame da parte della Camera, è stato altresì introdotto il **Capo II**, recante modifiche alla legge n. 11 del 4 febbraio 2005. In particolare, è stato inserito un articolo, che integra il dettato della legge, prevedendo ulteriori obblighi informativi in capo al Governo nei confronti del Parlamento^[8]. L'**articolo 7**, infatti, introduce, nell'ambito della legge n. 11, gli articoli 15-*bis* (Informazione al Parlamento sulle sentenze e sulle procedure di contenzioso riguardanti l'Italia) e 15-*ter* (Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea). In particolare, l'**articolo 15-bis** prevede la trasmissione semestrale al Parlamento – da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee – di un elenco contenente l'indicazione di:

- **sentenze** della Corte di Giustizia e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione relative a giudizi in cui l'Italia sia direttamente o indirettamente coinvolta;
- **cause sollevate in via pregiudiziale**, ai sensi dell'articolo 234 TCE e dell'articolo 35 TUE, da organi giurisdizionali italiani;
- **procedure di infrazione** avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 TCE;
- **procedimenti di indagine formale sugli aiuti di Stato** avviati, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del TCE, dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.

Inoltre, si stabilisce che il **Ministro dell'economia** e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, **trasmette semestralmente alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure contenute nell'elenco sopra indicato. Infine, su richiesta di una delle due Camere ovvero nei casi di particolare rilievo o urgenza, il Presidente del Consiglio o il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere:**

- **informazioni sulle attività e sugli orientamenti** che il Governo intende assumere **in ordine a specifici atti o procedure;**
- una **valutazione dell'impatto** sull'ordinamento dei medesimi atti o procedure.

L'**articolo 15-ter** richiede, invece, la trasmissione semestrale, da parte del Governo, di una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea, contenente l'indicazione dei flussi ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea.

Il successivo **Capo III** – già presente nel testo originario del ddl in esame, ma come Capo II – ha dato per la prima volta attuazione all'articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 11 del 2005, in base al quale la legge comunitaria deve individuare i principi fondamentali per le regioni e le province autonome ai fini dell'attuazione di atti comunitari nelle materie di competenza concorrente. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 16, comma 1, della medesima legge, stabilisce che i principi fondamentali in tal modo individuati dalla legge comunitaria non sono derogabili dalla legge regionale (o provinciale) sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate da regioni e province autonome.

Infatti, l'**articolo 8** del disegno di legge in esame ("individuazione di principi fondamentali in particolari materie di competenza concorrente") è volto ad individuare i principi fondamentali nel rispetto dei quali regioni e province autonome possono attuare il diritto comunitario relativamente ai settori di:

- tutela e sicurezza del **lavoro**;
- tutela della **salute**.

Si ricorda che nell'ambito del testo originario del ddl in esame, vi era anche il comma 3 che, per quanto riguarda la materia delle professioni, richiamava principi già individuati dal decreto legislativo n. 30 del 2006. Tale comma è stato soppresso a seguito dell'approvazione degli **identici emendamenti 7.8 della II Commissione e 7.9 Zeller ed altri** da parte della XIV Commissione della Camera. In proposito si osserva come il comma 3 si asteneva dal precisare, come negli altri due commi, che i principi fondamentali enunziati erano finalizzati a dare attuazione o ad assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla legge comunitaria in materia, per l'appunto, di "professioni". Inoltre, anziché individuare specifici principi, venivano richiamati quelli contenuti nel decreto legislativo n. 30 del 2006, che hanno già di per sé valenza generale. Si segnala, inoltre, che nell'ambito degli allegati al ddl comunitaria non risultavano inserite direttive relative alla materia delle professioni.

Il Capo contenente le **disposizioni particolari di adempimento** (ora ribattezzato "modificazioni e abrogazioni di disposizioni vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, criteri specifici di delega ed autorizzazione, disposizioni particolari") diviene – a differenza delle altre leggi comunitarie – il **Capo IV(articoli da 9 a 28)**.

Si fa presente, in particolare, che nel testo – così come modificato dalla Camera e dal Senato – *sono state introdotte alcune norme recanti principi e criteri direttivi specifici per il recepimento di direttive. Innanzi tutto, si ricorda l'**articolo 9**, già presente nel testo originario (ma come art. 8), riferito all'attuazione della direttiva 2005/14/CE, relativa all'assicurazione della responsabilità civile. Peraltro, dal momento che la delega per il recepimento di tale direttiva era già contenuta nella legge comunitaria 2005[9], che la inseriva in allegato B (la delega scade il 23 agosto 2007), l'articolo 8 è stato riformulato come novella alla citata legge comunitaria per il 2005, in modo da introdurre al suo interno i principi di delega specifici per l'attuazione della direttiva 2005/14/CE, che viene così eliminata dagli allegati al ddl in esame[10].*

Analogamente, l'Assemblea della Camera dei Deputati ha inserito l'**articolo 10**, che detta specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2004/39/CE, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE, in materia di mercati degli strumenti finanziari[11]. Dal momento che la delega per l'attuazione di tale direttiva è contenuta nella legge comunitaria per il 2004 – legge n. 62 del 18 aprile 2005, essa è stata di conseguenza novellata dal provvedimento in esame, con l'introduzione dell'articolo 9-bis. *A questo riguardo, si segnala che risultando ormai scaduta tale delega nel novembre 2006[12], il comma 2 dell'articolo in esame stabilisce un nuovo termine per l'adozione del decreto legislativo, fissandolo al **31 gennaio 2007**.* Sulla norma è poi ulteriormente intervenuto il **Senato** con la **modifica delle lettere c) ed h), n. 2), del comma 1 dell'articolo 9-bis e con la soppressione del comma 2 del medesimo articolo 9-bis**.

In particolare, il comma soppresso attribuiva al Governo la possibilità di adottare disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo attuativo della direttiva, anche per tenere conto delle eventuali misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva. La soppressione è dovuta al fatto che tale possibilità è già prevista dall'articolo 16

della legge comunitaria 2005 – legge n. 29 del 2006, che ha a tal fine introdotto il comma 5-bis all'articolo 1 della legge comunitaria 2004 (cfr. quanto evidenziato *supra* in relazione al comma 6 dell'articolo 1 del ddl in esame e nota n. 6).

Inoltre, sono stati inseriti dalla Camera l'**articolo 11**, volto ad introdurre un ulteriore principio direttivo per il recepimento della direttiva 2005/71/CE, relativa all'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca, nonché l'**articolo 12**, volto ad introdurre principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2005/85/CE, concernente il riconoscimento dello *status* di rifugiato[13]. Anche su quest'ultima norma **è intervenuto il Senato, sopprimendo un principio e criterio direttivo ed integrando l'altro**[14].

Si segnala che nel corso dell'esame presso l'Assemblea del Senato, il Governo ha accolto l'**ordine del giorno G12.100 (TESTO 2) Malan**, con il quale si impegna il Governo, in ordine al recepimento della direttiva 2005/85/CE, di cui all'articolo 12 della legge Comunitaria 2006, a porre in atto le misure necessarie ad impedire che l'esercizio del diritto di cui all'articolo 7 della direttiva – in base al quale coloro i quali presentano richiesta per il riconoscimento dello *status* di rifugiato possono risiedere nel Paese dove hanno presentato la domanda fino alla adozione della decisione finale, pur senza aver diritto a un titolo di soggiorno – sia strumentalmente usato come mezzo per evitare l'espulsione.

Nell'ambito del ddl in esame, **non** risultano inserite disposizioni dirette a dare attuazione a **decisioni della Commissione**, a differenza di quanto avvenuto in altre leggi comunitarie.

Nel disegno di legge comunitaria 2006, sono state inoltre introdotte, nel corso dell'esame parlamentare, **disposizioni dirette a dare esecuzione a sentenze della Corte di Giustizia o comunque a risolvere procedure di infrazione in atto**. Si tratta di:

- l'**articolo 21**[15], volto a dare attuazione alla **sentenza** della Corte di Giustizia del 9 dicembre 2003, nella causa C-129/00, in materia di rimborso di tributi incompatibili con il diritto comunitario, ed al successivo **parere motivato** della Commissione europea per mancata esecuzione della sentenza medesima (11 luglio 2006).

In particolare, la norma novella l'articolo 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, secondo cui le imposte indirette espressamente indicate, se riscosse in applicazione di **disposizioni nazionali incompatibili con il diritto comunitario**, sono **rimborsate, a condizione** che i soggetti tenuti al loro pagamento **non ne abbiano trasferito l'onere su altri soggetti**. La **Corte di giustizia**, con la citata sentenza, pur riconoscendo la **compatibilità del testo della norma** con il diritto comunitario, ha ritenuto con esso **contrastanti l'interpretazione e l'applicazione** della suddetta norma, operate dall'amministrazione finanziaria italiana e da parte significativa degli organi giurisdizionali, compresa la Corte di Cassazione, che si sono fondate sulla **presunzione** che, salvo circostanze eccezionali, le imprese commerciali **trasferiscono** le imposte indirette sulla loro clientela. Così facendo si è realizzata un'**inversione dell'onere della prova**, ponendosi a carico dei contribuenti la dimostrazione della mancata traslazione dei tributi dei quali chiedono il rimborso. La Corte ha ritenuto che l'esistenza della citata presunzione abbia reso **eccessivamente difficile** per i contribuenti l'esercizio del diritto al rimborso dei tributi riscossi in violazione del diritto comunitario, e che ciò sia in contrasto con i principi elaborati dalla Corte stessa in materia di ripetizione dell'indebito.

- L'**articolo 23**[16], finalizzato a dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia del 9 dicembre 2004, nella causa C-460/02 - relativa all'effettivo recepimento della direttiva 96/67/CE, concernente i servizi di assistenza a terra negli aeroporti - per la mancata attuazione della quale è stato anche inviato all'Italia un parere motivato da parte della Commissione.

- L'**articolo 27**[\[17\]](#), **aggiunto dal Senato**, che mira a porre rimedio alla procedura d'infrazione 2003/4349, concernente la previsione della gratuità dei diritti consolari per spedizioni relative ai trasporti marittimi internazionali, in linea con il regolamento (CEE) n. 4055/1986.
- L'**articolo 28**[\[18\]](#), **aggiunto dal Senato**, che sopprime il comma 3 dell'articolo 23 della legge comunitaria 2004, il quale finisce per escludere i servizi pubblici locali dall'applicazione del principio generale dell'affidamento dei servizi pubblici aventi valenza economica tramite gara pubblica. La Commissione europea ha avviato in riferimento a tale norma la procedura d'infrazione 2005/2256.

Si ricorda che la XIV Commissione della Camera aveva altresì introdotto l'**articolo 15-bis**(art. agg. **15.01 Piro**), che limita la concessione di finanziamenti e di incentivi - di cui al decreto legislativo n. 387 del 2003, attuativo della direttiva 2001/77/CE - alla sola produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, così come definita dall'articolo 2 della stessa direttiva. In particolare, si ricorda che l'art. 2 della direttiva considera: "**fonti energetiche rinnovabili**", le fonti energetiche rinnovabili **non fossili** (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas) (lettera a); "**biomassa**" la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani (lettera b). Invece, l'art. 17 del dlgs. precisa che sono "ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, **ivi compresa**, anche tramite il ricorso a misure promozionali, **la frazione non biodegradabile** ed i combustibili derivati dai rifiuti". Con **lettera di messa in mora**[\[19\]](#) del 13 dicembre 2005, la Commissione contesta all'Italia che l'articolo 17 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE, configuri la possibilità che il recepimento della norma comunitaria in questione possa tradursi nel sostegno a fonti energetiche non definite come rinnovabili dalla direttiva stessa[\[20\]](#). La norma è stata poi soppressa nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea della Camera[\[21\]](#).

Al riguardo, si fa presente che il contenuto della norma in oggetto è stato sostanzialmente riproposto nell'ambito del **disegno di legge finanziaria per il 2007**, all'**articolo 1, commi 1117-1120**[\[22\]](#).

*Si segnala, peraltro, che alcuni degli articoli non sembrano presentare profili di rilievo comunitario - non essendo **diretti a dare attuazione ad atti ovvero ad obblighi comunitari** - e **non rientrano** quindi nell'ambito del **contenuto proprio della legge comunitaria**, così come definito dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005.*

In particolare:

- o L'**articolo 14** è finalizzato ad introdurre sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione. In particolare, il regolamento (CE) n. 1215/2003 ha introdotto la facoltà per gli Stati membri di autorizzare anche **tecniche di classificazione automatizzate**. Pertanto, mentre le sanzioni per violazioni di disposizioni in materia di classificazione non automatizzata sono già previste dall'articolo 3 della legge n. 213 del 1997 (recante classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari), risulta necessario introdurre quelle riferite alla violazione di disposizioni in materia di classificazione automatizzata. Infatti, la normativa comunitaria richiede la predisposizione da parte degli Stati membri di misure appropriate per sanzionare comportamenti che non rispettino gli obblighi da essa derivanti. Peraltro, l'articolo 11, **comma 1**, sostituisce l'articolo 3 della legge n. 213 del 1997, modificando le sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione **non automatizzata**[\[23\]](#).

- o l'**articolo 16, comma 1, lettera b)**, è volto ad aumentare il numero degli esperti di cui può avvalersi la Commissione consultiva di controllo per l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, disciplinata dall'articolo 20 del d.lgs. n. 194 del 1995, di attuazione della direttiva 91/414/CEE. Al riguardo, andrebbe valutata l'effettiva attinenza della norma in esame rispetto al contenuto proprio della legge comunitaria. Inoltre, l'articolo 20 del d.lgs. n. 194 del 1995 è stato abrogato dall'articolo 43 del D.P.R. n. 290 del 2001, mentre l'art. 39 del medesimo D.P.R. aveva previsto in via transitoria che la Commissione continuasse ad esercitare le sue funzioni fino alla stipula di apposite convenzioni del Ministero della salute. Successivamente, la legge comunitaria 2003 *aveva autorizzato il Governo a modificare l'articolo 39 del citato D.P.R. n. 290 del 2001, al fine di aumentare in via transitoria il numero degli esperti, ma il regolamento non risulta essere stato modificato.*

Al riguardo si ricorda che il **Comitato per la legislazione** aveva formulato, nell'ambito del parere sul ddl in esame, una condizione che invitava a riformulare "la disposizione valutando la congruità di un intervento diretto del legislatore primario in una materia oggetto di delegificazione, sulla quale, peraltro, è già intervenuta, in via indiretta, la legge comunitaria per il 2003 per autorizzare il Governo a modificare il citato decreto n. 290 del 2001, nel senso di aumentare in via transitoria il numero dei membri della medesima commissione". Il relatore presso la XIV Commissione aveva, quindi, presentato un emendamento soppressivo (13.1), sul quale peraltro la XII Commissione ha espresso parere favorevole a condizione di riformulare l'emendamento in termini di novella al comma 3 dell'articolo 20 del d.lgs. n. 194 del 1995. *Si segnala, comunque, che – anche in base alla previsione in esame – rimangono incerte le scelte normative effettuate in materia, con particolare riguardo alla permanenza in vita della Commissione ed al rango delle fonti da utilizzare (legislativo o regolamentare). Peraltro, trattandosi di norme formalmente abrogate (sebbene transitoriamente ancora efficaci), sarebbe stato preferibile dettare una nuova disciplina generale del funzionamento della Commissione, anche avvalendosi dell'autorizzazione contenuta nella legge comunitaria 2003.*

Sono stati invece soppressi – da parte della Camera dei deputati – altri due articoli che ponevano analoghi problemi. *Si tratta dell'ex articolo 15, soppresso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 15.1 della II Commissione.*

*Si ricorda che tale norma aveva la finalità di **depenalizzare alcuni reati** in materia di sicurezza alimentare per mangimi animali, conferendo a tale scopo una specifica delega al Governo, volta anche a **modificare l'entità delle sanzioni amministrative** pecuniarie vigenti (comma 2), senza peraltro indicare principi e criteri direttivi. L'articolo si poneva dunque in contrasto con l'articolo 76 Cost.; inoltre, trattandosi di modifica dell'entità delle sanzioni, il principio di legalità, che in materia di sanzioni amministrative è sancito dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, richiede una sufficiente specificazione della fattispecie sanzionata e della sanzione applicabile. Infine, la decisione di sanzionare penalmente o in via amministrativa determinate fattispecie è propria dell'ordinamento interno ed eventuali modifiche normative in merito non sembrano riconducibili al contenuto proprio della legge comunitaria.*

È stato altresì **soppresso l'ex articolo 18**, che demandava all'esecutivo la definizione della nuova **forma giuridica** e delle nuove **modalità operative** del Centro nazionale di informazione e documentazione europea (**CIDE**) – attualmente previsto dalla legge 23 giugno 2000, n. 178 – in funzione della nuova intesa che esso è autorizzato a stipulare con la Commissione europea[24].

In proposito si ricorda come la riorganizzazione del Centro non sembrava rientrare nell'ambito del contenuto proprio della legge comunitaria. Inoltre, l'articolo 18:

- non si coordinava con la legge n. 178 del 2000, che autorizzava il Governo a stipulare un'intesa con la Commissione europea, ai fini dell'istituzione del CIDE, secondo criteri ed obiettivi espressamente individuati, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
- non forniva criterio o indirizzo alcuno al Governo per la stipula dell'intesa;
- non indicava con quale atto il Governo dovrà successivamente provvedere a definire forma giuridica e modalità operative del CIDE, né prevede criteri al riguardo.

Infine, è stato soppresso l'**articolo 9**, che interveniva sulla disciplina relativa all'esercizio di una farmacia privata in caso di successione^[25]. La norma è stata soppressa dal momento che una disposizione di analogo tenore, ma più ampia è contenuta nel decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, all'articolo 5, comma 6. La necessità di coordinare le due disposizioni era stata segnalata anche nell'ambito delle relazioni sul ddl comunitaria delle Commissioni Affari sociali e Commissione bilancio ed era oggetto di una specifica condizione contenuta nel parere del Comitato per la legislazione.

In proposito, si ricorda che l'Italia è stata deferita dalla Commissione europea alla **Corte di giustizia** per la **disciplina restrittiva in tema di assunzione di partecipazioni e di proprietà delle farmacie**. Secondo la Commissione, la normativa italiana è in contrasto con gli **articoli 43 e 56 del trattato CE**, riguardanti la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali nell'UE. Infatti, il divieto per le persone fisiche che non possiedono un diploma di laurea in farmacia (o per le persone giuridiche non composte da farmacisti) di assumere la titolarità di farmacie private impedisce l'acquisto di partecipazioni o lo stabilimento di farmacie a tutti gli operatori, in particolare quelli di altri Stati membri, che non sono in possesso del diploma di farmacista. L'obiettivo di tutela della sanità pubblica, che la legge italiana intende in tal modo perseguire, ad avviso della Commissione non appare sufficiente a giustificare simili restrizioni. Tale scopo, infatti, potrebbe essere analogamente raggiunto esigendo la presenza di un farmacista per consegnare i medicinali ai pazienti. La Commissione ha rilevato altresì che legislazione italiana prevedendo che gli eredi di un farmacista deceduto possano essere titolari della sua farmacia, per periodi che vanno fino a dieci anni, riconosce che il requisito della qualificazione professionale non è assolutamente indispensabile e prioritario ai fini della proprietà di una farmacia.

Infine, si segnala l'**articolo 15**, relativo all'immissione in commercio di biocidi, che sostituisce il comma 3 dell'articolo 7 del D. lgs. n. 174 del 2000 (che ha recepito la direttiva 98/8/CE), in base al quale per le sostanze classificate tossiche non sono consentiti il rilascio dell'autorizzazione "all'immissione sul mercato" e l'utilizzazione di un biocida. La nuova norma contenuta all'art. 12 afferma il divieto di autorizzazione "all'immissione sul mercato per l'impiego da parte del pubblico" per le sostanze classificate pericolose, ferma restando la possibilità di sottoporre ad eventuali restrizioni d'uso in caso di "impiego professionale e industriale". *Al riguardo si segnala che non risulta chiaro se la possibilità di sottoporre ad "eventuali restrizioni d'uso" l'autorizzazione all'immissione per le sostanze pericolose in caso di "impiego professionale e industriale", introdotta dalla norma in esame, sia compatibile con quanto previsto dalla direttiva 98/8/CE, che reca il divieto per "l'autorizzazione per l'immissione sul mercato o l'uso da parte del pubblico" (art. 5, paragrafo 2), ove per "immissione sul mercato" si intende qualsiasi consegna a terzi nonché l'importazione nel territorio doganale della Comunità (art. 2, lett. h).*

Il ddl comunitaria in esame contiene diverse disposizioni di attuazione diretta del diritto comunitario. In particolare:

- l'**articolo 13** dà attuazione all'art. 37, par. 2, della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, consentendo l'esercizio della professione di odontoiatra ai laureati in medicina, il cui corso di studio sia iniziato entro il 31/12/1994;

- l'**articolo 15** modifica la normativa nazionale di recepimento della direttiva 98/8/CE, in materia di immissione sul mercato di biocidi, al fine di dare piena attuazione all'art. 5, par. 2, della direttiva medesima: *tale finalità, peraltro, è citata esclusivamente nella relazione illustrativa e non risulta chiara, nei termini di cui sopra, l'effettiva interpretazione della normativa a livello comunitario*;
- l'**articolo 16, comma 1, lett. a)**, analogamente, modifica la normativa nazionale di recepimento della direttiva 91/414/CEE, in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari, al fine di dare piena attuazione all'art. 11, par. 1, della direttiva medesima (tale finalità, peraltro, è citata esclusivamente nella relazione illustrativa).

Si ricorda, inoltre, che diversi articoli del disegno di legge contengono norme volte a dare esecuzione ovvero a consentire l'effettiva attuazione nel nostro ordinamento di alcune disposizioni di **regolamenti comunitari**. Si tratta, in particolare, degli **articoli 17, 19 e 20**.

Di particolare rilievo appare l'**articolo 25**, introdotto dall'Assemblea della Camera dei Deputati, che sembra porsi in attuazione della previsione relativa all'introduzione di **disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea**, di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 9 della legge n. 11 del 2005^[26]. La norma dà, infatti, attuazione ad alcune decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, le quali sono obbligatorie e vincolanti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Si tratta, in particolare, delle decisioni:

- del 21 ottobre 2001, relativa a privilegi e immunità accordati all'Istituto per gli studi sulla sicurezza e al centro satellitare dell'Unione europea nonché ai loro organi e al loro personale;
- del 28 aprile 2004, relativa a privilegi e immunità accordati ad ATHENA;
del 10 novembre 2004, relativa a privilegi e immunità accordati all'Agenzia europea per la difesa e ai membri del suo personale.

Infine, l'**articolo 26**^[27] prevede la **soppressione del Comitato consultivo** istituito presso la Presidenza del Consiglio dall'art. 4 della Legge n. 183/1987^[28].

Nella relazione illustrativa dell'articolo aggiuntivo, presentata dal Governo presso la XIV Commissione della Camera, si evidenzia l'opportunità della soppressione del Comitato in quanto le funzioni da esso svolte sono ora di competenza del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) e del Comitato tecnico permanente, della cui attività il CIACE si avvale, istituiti dall'art. 2 della legge n. 11/2005^[29] presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nonostante le novità da ultimo ricordate, struttura e contenuti del ddl in esame non sembrano ancora rispondere completamente a quanto stabilito dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005. All'interno del provvedimento non risultano, infatti, contenute le disposizioni:

- o *occorrenti per dare esecuzione a decisioni e decisioni quadro ex art. 34 TUE;*

A quest'ultimo riguardo si ricorda che il relatore del ddl comunitaria presso la XIV Commissione della Camera ha evidenziato, nell'ambito della sua relazione, come risultino adottate dall'Unione europea alcune decisioni quadro rilevanti che necessitano di attuazione, quali ad esempio le decisioni quadro 2005/212/GAI, in materia di confisca dei proventi di reato, e 2005/214/GAI, concernente il principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

- o *che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, delegano il Governo ad adottare decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni;*
- o *emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.*

Per quanto riguarda le direttive inserite negli allegati, si segnala che il testo originario del provvedimento in esame conferiva deleghe per il recepimento di direttive, che risultavano già attuate o per le quali erano state già conferite norme di delega. Di conseguenza, nel corso dell'esame da parte della Camera, tali direttive, sono state eliminate dagli allegati del ddl[30].

Sono state altresì eliminate dagli allegati per essere recepite in via amministrativa le direttive:

- **2005/55/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di articolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli[31].
*Si segnala che alcune **modifiche** alla direttiva in esame sono state apportate dalle **direttive 2005/78/CE e 2006/51/CE** inserite nella relazione illustrativa al disegno di legge comunitaria tra le direttive da recepire **in via amministrativa**.*
- **2005/66/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio[32].

Per quanto riguarda invece gli **allegati A e B**, vengono conferite **deleghe per il recepimento** delle sottoindicate **direttive**[33].

In **allegato A** (senza parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo):

- **2005/68/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE.

In **allegato B** (con parere delle competenti Commissioni parlamentari):

- **2005/32/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- **2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (spostata dall'All. A all'All. B dalla XIV Commissione della Camera**[34]).
- **2005/35/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

- **2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario (spostata dall'All. A all'All. B dalla XIV Commissione della Camera[\[35\]](#)).**
- **2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (spostata dall'All. A all'All. B dalla XIV Commissione della Camera[\[36\]](#)).**
- **2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi (presente nel testo originario del ddl, soppressa dalla XIV Commissione[\[37\]](#), ma reinserita dall'Assemblea della Camera).**
- **2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali (presente nel testo originario del ddl, soppressa dalla XIV Commissione[\[38\]](#), ma reinserita dall'Assemblea della Camera).**
- **2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (spostata dall'All. A all'All. B dalla XIV Commissione della Camera[\[39\]](#)).**
- **2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.**
- **2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (spostata dall'All. A all'All. B dalla XIV Commissione della Camera[\[40\]](#)).**
- **2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese (spostata dall'All. A all'All. B dalla XIV Commissione della Camera[\[41\]](#)).**
- **2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (spostata dall'All. A all'All. B dalla XIV Commissione della Camera[\[42\]](#)).**
- **2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (inserita dalla XIV Commissione della Camera[\[43\]](#)).**
- **2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (spostata dall'All. A all'All. B dalla XIV Commissione della Camera[\[44\]](#)).**
- **2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE**

(inserita dalla XIV Commissione della Camera in Allegato A[45] e spostata in Allegato B dalla 14° Commissione del Senato).

- 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (inserita dalla XIV Commissione della Camera[46]).
- 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo (inserita dalla XIV Commissione della Camera[47]).
- 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (inserita dall'Assemblea della Camera[48]).
- 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (inserita dalla XIV Commissione della Camera[49]).
- 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (inserita dalla XIV Commissione della Camera[50]).
- 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (inserita dalla XIV Commissione della Camera[51]).
- 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (inserita dalla XIV Commissione della Camera[52]).
- 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività, degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (inserita dalla XIV Commissione della Camera[53]).
- 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) (inserita dalla XIV Commissione della Camera[54]).
- 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (inserita dall'Assemblea della Camera[55]).

Per le suddette direttive non sono previsti specifici criteri di delega.

Per quanto riguarda l'**allegato C**, si autorizza l'adozione dei regolamenti delegificanti per l'attuazione della direttiva **2005/45/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE.

I **settori principalmente interessati dal disegno di legge comunitaria per il 2006** sono i seguenti:

- **immigrazione e sicurezza** (riconoscimento dello status di rifugiato, ammissione di cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca);
- **giustizia** (sanzioni per la violazione della normativa sulla classificazione delle carcasse bovine, Sanzioni per il commercio di alimenti per animali);
- **sanità** (influenza aviaria, alimenti per animali, classificazione delle carcasse bovine);
- **tutela dell'ambiente** (tenore di zolfo dei combustibili, inquinamento provocato da navi, emissione di inquinanti gassosi, gestione dei rifiuti, acque di balneazione);
- **agricoltura** (prodotti fitosanitari, produzione olio d'oliva);
- **trasporti e comunicazioni** (omologazione dei veicoli a motore, sicurezza dei porti, certificati gente di mare, controllori del traffico aereo);
- **attività produttive** (progettazione prodotti che consumano energia, immissione sul mercato di biocidi, codice al consumo, approvvigionamento di elettricità, efficienza servizi energetici, macchine);
- **finanze** (fusioni transfrontaliere delle società di capitali, trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stati membri e imprese, riassicurazione, assicurazione della responsabilità civile, tassazione veicoli pesanti, enti creditizi);
- **lavoro** (protezione dei lavoratori per esposizione ad agenti fisici, condizioni di lavoro dei lavoratori mobili nei servizi ferroviari transfrontalieri).

LO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE IN ITALIA

Per quanto concerne lo stato di attuazione di **tutte** le direttive comunitarie già **scadute alla data del 7 novembre 2006**^[56], risultano scadute e applicabili in Italia 2724 direttive: l'Italia si colloca **al 22° posto nella graduatoria del recepimento a 25 Paesi**, avendo comunicato i provvedimenti di attuazione relativi a 2671 di queste, pari al **98,05%**^[57] delle direttive da recepire (la media CE a 25 Stati è pari al 99,06%). Alla data del 7 novembre **2006** risulta quindi un *deficit* di attuazione dell'Italia pari a **53 direttive**.

Le direttive comunitarie, **il cui recepimento è stato previsto da leggi comunitarie precedenti** a quella del 2006 in esame, e **che non risultano ancora attuate**, sono **64**, a prescindere dal **termine di recepimento**^[58] e, tra queste, **33 direttive**^[59] sono da attuare in base alla **legge comunitaria 2005** recentemente approvata (legge 25/1/2006, n. 29)^[60].

Le **direttive contenute in precedenti leggi comunitarie, il cui termine di recepimento è già scaduto (al 15/12/2006)** e che non sono ancora state attuate **risultano essere 53**.

Infine le direttive scadute o in scadenza entro dicembre 2006, non recepite e non inserite in leggi comunitarie, risultano essere 10.

Schede di lettura sugli articoli

Art. 10

(Introduzione dell'articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e altre disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/39/CE, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE, in materia di mercati degli strumenti finanziari)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (Attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché della direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE). - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché della direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale attribuendo le competenze rispettivamente alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo i principi di cui agli articoli 5 e 6 del citato testo unico, e successive modificazioni, e confermando la disciplina prevista per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato;

b) recepire le nozioni di servizi e attività di investimento, nonché di servizi accessori e strumenti finanziari contenute nell'allegato I alla direttiva; attribuire alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di recepire le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva;

c) prevedere che l'esercizio nei confronti del pubblico, a titolo professionale, dei servizi e delle attività di investimento sia riservato alle banche e ai soggetti abilitati costituiti in forma di società per azioni **nonché, limitatamente al servizio di consulenza in materia di investimenti, alle persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. Resta** ferma l'abilitazione degli agenti di cambio ad esercitare le attività previste dall'ordinamento nazionale;

d) prevedere che la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione sia consentita anche alle società di gestione di mercati regolamentati previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate dalla direttiva;

e) individuare nella CONSOB, in coordinamento con la Banca d'Italia, l'autorità unica competente per i fini di collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri stabiliti nella direttiva e nelle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva;

f) stabilire i criteri generali di condotta che devono essere osservati dai soggetti abilitati nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, ispirati ai principi di cura dell'interesse del cliente, tenendo conto dell'integrità del mercato e delle specificità di ciascuna categoria di investitori, quali i clienti al dettaglio, i clienti professionali e le controparti qualificate;

g) prevedere che siano riconosciute come controparti qualificate, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, le categorie di soggetti espressamente individuate come tali dalla direttiva, nonché le corrispondenti categorie di soggetti di Paesi terzi; attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, tenuto conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva, i requisiti di altre categorie di soggetti che possono essere riconosciuti come controparti qualificate;

h) attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, le seguenti materie relative al comportamento che i soggetti abilitati devono tenere:

1) le misure e gli strumenti per identificare, prevenire, gestire e rendere trasparenti i conflitti di interesse, inclusi i principi che devono essere seguiti dalle imprese nell'adottare misure organizzative e politiche di gestione dei conflitti;

2) gli obblighi di informazione, con particolare riferimento al grado di rischio di **ciascun tipo specifico** di prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento offerti; a tale fine, la CONSOB può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti previsto dall'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

3) la valutazione dell'adeguatezza delle operazioni;

4) l'affidamento a terzi, da parte dei soggetti abilitati, di funzioni operative;

5) le misure da adottare per ottenere nell'esecuzione degli ordini il miglior risultato possibile per i clienti, ivi incluse le modalità di registrazione e conservazione degli ordini stessi;

i) disciplinare l'attività di gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione conferendo alla CONSOB il potere di stabilire con proprio regolamento i criteri di funzionamento dei sistemi stessi;

l) al fine di garantire l'effettiva integrazione dei mercati azionari e il rafforzamento dell'efficacia del processo di formazione dei prezzi, eliminando gli ostacoli che possono impedire il consolidamento delle informazioni messe a disposizione del pubblico nei diversi sistemi di negoziazione, attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, per i mercati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per gli scambi di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58, e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e al Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, il potere di:

1) disciplinare il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione per le operazioni riguardanti azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici;

2) estendere, in tutto o in parte, quando ciò sia necessario per la tutela degli investitori, il regime di trasparenza delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati;

m) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, le seguenti materie:

1) il contenuto e le modalità di comunicazione alla CONSOB, da parte degli intermediari, delle operazioni concluse riguardanti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati prevedendo anche l'utilizzo di sistemi di notifica approvati dalla CONSOB stessa;

2) l'estensione degli obblighi di comunicazione alla CONSOB delle operazioni concluse da parte degli intermediari anche agli strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati quando ciò sia necessario al fine di assicurare la tutela degli investitori;

3) i requisiti di organizzazione delle società di gestione dei mercati regolamentati;

n) prevedere che la CONSOB possa individuare i criteri generali ai quali devono adeguarsi i regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, di gestione e organizzazione dei mercati regolamentati in materia di ammissione, sospensione e revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni, di accesso degli operatori e di regolamento delle operazioni concluse su tali mercati, in conformità ai principi di trasparenza, imparzialità e correttezza stabiliti dalla direttiva e dalle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva;

o) conferire alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, i criteri non discriminatori e trasparenti in base ai quali subordinare la designazione e l'accesso alle controparti centrali o ai sistemi di compensazione, garanzia e regolamento ai sensi degli articoli 34, 35 e 46 della direttiva;

p) conferire alla CONSOB il potere di disporre la sospensione o la revoca di uno strumento finanziario dalla negoziazione;

q) prevedere che la CONSOB vigili affinché la prestazione in Italia di servizi di investimento da parte di succursali di intermediari comunitari avvenga nel rispetto delle misure di esecuzione degli articoli 19, 21, 22, 25, 27 e 28 della direttiva, ferme restando le competenze delle altre autorità stabilite dalla legge;

r) prevedere la possibilità per gli intermediari di avvalersi di promotori finanziari, secondo i principi già previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

s) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 50 della direttiva, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-octies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

t) prevedere, fatte salve le sanzioni penali già previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, per le violazioni delle regole dettate in attuazione della direttiva: l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a euro 250.000; la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; l'esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; l'adeguamento alla complessità dei procedimenti sanzionatori dei termini entro i quali procedere alle contestazioni; la pubblicità delle sanzioni, salvo che la pubblicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte;

u) estendere l'applicazione del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori nelle materie previste dalla direttiva;

v) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale di controversie relative alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori da parte delle imprese di investimento, che consentano anche misure di efficace collaborazione nella composizione delle controversie transfrontaliere;

z) disciplinare i rapporti con le autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili nelle materie previste dalla direttiva.

(soppresso)

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Ai fini del recepimento della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è prorogato fino al 31 gennaio 2007.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«1-bis. Nei mercati regolamentati di strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere f), g), h), i) e j), su merci e sui relativi indici, limitatamente al settore dell'energia, le negoziazioni in conto proprio possono essere effettuate da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo».

4. All'articolo 78 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. L'attività di organizzazione e gestione dei sistemi di scambi organizzati di strumenti finanziari è riservata ai soggetti abilitati alla prestazione di servizi di investimento, alle società di gestione dei mercati regolamentati e, limitatamente agli strumenti finanziari derivati su tassi di interesse e valute, anche ai soggetti che organizzano e gestiscono scambi di fondi interbancari».

5. La disposizione di cui al comma 4 entra in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

6. Gli articoli 9, 10 e 14, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono abrogati.

L'**articolo 10**, modificato nel corso dell'esame presso il **Senato**, conferisce delega legislativa al Governo per l'attuazione della **direttiva 2004/39/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai **mercati degli strumenti finanziari**, stabilendo a quest'effetto **principi e criteri direttivi specifici**.

La delega viene inserita dal comma 1 quale nuovo articolo 9-*bis* nella **legge 18 aprile 2005, n. 62** (legge comunitaria 2004), il cui allegato B già contemplava la direttiva 2004/39/CE, senza tuttavia prevedere appositi principi, in aggiunta a quelli di carattere generale contenuti nell'articolo 2 della medesima legge.

Poiché il **termine** per l'esercizio delle deleghe legislative conferite dalla legge n. 62 del 2005 è scaduto il 12 novembre 2006, il comma 2 del presente articolo stabilisce un nuovo termine relativamente all'adozione del decreto legislativo di recepimento della suddetta direttiva, fissandolo al **31 gennaio 2007**.

Esso è compatibile con il disposto della direttiva 2006/31/CE del 5 aprile 2006, che ha modificato la direttiva 2004/39/CE, differendo al 31 gennaio 2007 il termine finale per il suo recepimento da parte degli Stati membri, e stabilendo che l'applicazione delle disposizioni adottate in attuazione di essa decorra dal 1° novembre 2007.

Si ricorda che nella presente fase dell'iter del ddl comunitaria è possibile intervenire esclusivamente sulle disposizioni modificate dal Senato.

La **direttiva 2004/39/CE** è volta alla costruzione di un **mercato azionario europeo integrato**, all'interno di un quadro regolamentare completo che regoli l'**esecuzione delle transazioni** degli investitori da parte non solo dei mercati regolamentati, ma anche di sistemi di negoziazione alternativi e degli intermediari che negoziano per conto proprio al di fuori degli uni e degli altri (internalizzatori sistematici).

Le principali innovazioni previste dalla direttiva 2004/39 riguardano l'ambito di applicabilità della normativa, la disciplina dell'offerta di servizi di negoziazione e il regime di trasparenza delle condizioni di mercato.

In relazione all'**applicabilità della normativa**, la direttiva estende la portata della regolamentazione, espandendo sia l'elenco dei servizi finanziari soggetti (con l'inclusione dell'attività di consulenza agli investimenti, ma mantenendo alla ricerca e all'analisi finanziaria la qualifica di servizi accessori), sia l'elenco degli strumenti finanziari che sono oggetto della prestazione di servizi di investimento (includendovi anche strumenti derivati su merci e su crediti liquidati per cassa).

Con riferimento alla disciplina dell'**offerta di servizi di negoziazione**, si introduce la distinzione tra mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (*Multilateral Trading Facilities – MTF*) e intermediari autorizzati, eventualmente operanti in qualità di "internalizzatori sistematici".

Le definizioni dei tre istituti sono le seguenti:

- **mercato regolamentato** è un "sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro - al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente";

- **sistema multilaterale di negoziazione** è un "sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro - al suo interno e in base a regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti";

- **internalizzatore sistematico** è "un'impresa d'investimento che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione".

La direttiva esclude che gli Stati membri possano imporre il vincolo (cosiddetto "obbligo di concentrazione") che gli scambi su titoli quotati in un mercato regolamentato avvengano esclusivamente in mercati regolamentati^[61].

È poi prescritta l'adozione di regole per assicurare che gli ordini della clientela siano eseguiti alle **condizioni più favorevoli** per il cliente, a meno di sue diverse istruzioni specifiche, e sono indicati requisiti di **trasparenza** per i diversi sistemi di negoziazione.

Tra i **principi e criteri direttivi** contenuti nel testo del presente articolo, così come approvato dalla **Camera**, si richiamano i seguenti, che dovranno essere attuati mediante modificazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

- **riserva** dell'esercizio nei confronti del pubblico, a titolo professionale, dei **servizi** e delle **attività di investimento** – secondo la nuova definizione risultante dalla direttiva – alle banche e ai soggetti abilitati costituiti in forma di società per azioni;

- disciplina dei **sistemi multilaterali di negoziazione**, che potranno essere gestiti, sussistendo i requisiti della direttiva, anche dalle società di gestione di mercati regolamentati;

- definizione dei **criteri di condotta dei soggetti abilitati**, a garanzia dell'interesse del cliente, secondo le specificità di ciascuna categoria di investitori, e dell'integrità del mercato;

- individuazione dell'autorità competente nella **CONSOB**, in coordinamento con la **Banca d'Italia**, e conseguente attribuzione dei **poteri regolamentari**, riguardanti fra l'altro la definizione delle "controparti qualificate", dei requisiti di organizzazione delle società di gestione dei mercati regolamentati, delle regole di condotta degli intermediari e dei principi di trasparenza *ante* e *post* negoziazione nei diversi sistemi previsti, degli obblighi di comunicazione circa le operazioni da parte degli intermediari a fini di vigilanza e dei criteri per la designazione e l'accesso alle controparti centrali o ai sistemi di compensazione;

- attribuzione alla CONSOB del potere di **sospensione** e di **revoca** degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;

- attribuzione di **poteri regolamentari** al **Ministero dell'economia e delle finanze**, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, relativamente ai mercati all'ingrosso dei titoli di Stato^[62];

- attribuzione dei **poteri di vigilanza e d'indagine** alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze;

- previsione di specifiche **sanzioni amministrative**;

- applicazione del codice del consumo, emanato con decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, alla tutela degli **interessi collettivi** dei consumatori nella materia, e previsione di procedure per la **risoluzione stragiudiziale delle controversie**.

L'attuazione della nuova disciplina dev'essere assicurata mediante le dotazioni e le risorse esistenti, né da essa possono provenire nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi 3, 4 e 5** del presente articolo prevedono alcune misure di attuazione diretta della direttiva 2004/39/CE.

Il **comma 6**, infine, abroga alcune disposizioni della legge 28 dicembre 2005 n. 262 (Tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari).

In particolare vengono soppresse le disposizioni degli articoli 9 (delega legislativa per la disciplina dei conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio), 10 (disposizioni per la separazione organizzativa nella prestazione dei servizi d'investimento) e 14, comma 1, lettera a) (classificazione del grado di rischio dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento: in realtà la disposizione avrebbe dovuto essere formulata come modifica al TUF).

Le **modifiche** apportate nel corso dell'esame presso il **Senato** e **sulle quali è quindi possibile intervenire nella presente fase dell'iter** sono le seguenti.

Al **comma 1, capoverso 1, lettera c)**, il principio relativo alla previsione della **riserva** dell'esercizio dei servizi e delle attività di investimento nei confronti del pubblico, a titolo professionale, alle **banche** e ai **soggetti abilitati costituiti in forma di società per azioni** è stato integrato con la previsione secondo cui il servizio di consulenza in materia di investimenti – che secondo la direttiva rientra nel novero delle attività soggette a riserva – potrà essere svolto, oltre che dai predetti soggetti, anche dalle **persone fisiche** in possesso dei **requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza**, nonché dei **requisiti patrimoniali**, stabiliti con

regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

Con la presente disposizione, lo Stato italiano si avvarrebbe – entro i ristretti limiti sopra illustrati – della facoltà concessa agli Stati membri dall'articolo 4, paragrafo 1, numero 1), della direttiva, che consente di includere tra le imprese di investimento anche persone fisiche aventi determinati requisiti.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, è «**impresa d'investimento**» qualsiasi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale. È consentito agli Stati di includere nella definizione di «impresa di investimento» le **imprese che non sono persone giuridiche** a condizione che:

a) il loro *status* giuridico garantisca ai terzi un livello di protezione dei loro interessi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche, e

b) siano oggetto di una vigilanza prudenziale equivalente adeguata al loro *status* giuridico.

Tuttavia, quando una persona fisica presta servizi che implicano la **detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi**, può essere considerata come un'impresa di investimento ai fini della presente direttiva soltanto se ricorrono ulteriori condizioni stabilite espressamente dalla direttiva.

Lo stesso articolo, al paragrafo 1, numero 4), definisce la «**consulenza in materia di investimenti**» come attività consistente nella prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari. In base all'allegato I, sezione A, numero 5, tale attività rientra nel novero dei servizi e delle attività d'investimento, ed è quindi riservata ai soggetti autorizzati. A norma dell'articolo 2, comma 1, lettera j), della direttiva, la riserva non si applica comunque alle persone che forniscono tale consulenza nell'esercizio di un'altra attività professionale non contemplata dalla presente direttiva, purché la consulenza medesima non sia specificamente remunerata.

Rimane comunque ferma l'abilitazione degli **agenti di cambio** ad esercitare le attività previste dall'ordinamento nazionale [conformemente all'esenzione contemplata dall'articolo 2, comma 1, lettera n), della direttiva].

È stata altresì modificata la **lettera h)** del medesimo capoverso, in base alla quale la CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplinerà con regolamento, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione, alcune materie relative alla **condotta dei soggetti abilitati**. In particolare, al **numero 2)**, riguardante gli **obblighi d'informazione** nei riguardi dei clienti, si è precisato che tali obblighi saranno determinati con particolare riferimento al grado di **rischiosità** di **ciascun tipo specifico di prodotto finanziario** (il testo approvato dalla Camera faceva generico riferimento alla rischiosità dei prodotti finanziari), nonché delle gestioni individuali di portafogli.

La nuova formulazione chiarisce che l'informazione dovrà riguardare specificamente la rischiosità del tipo di prodotto finanziario offerto, e non genericamente dell'investimento in prodotti finanziari.

Il **Senato** ha altresì **soppresso il capoverso 2 del medesimo comma 1** del presente articolo, che – *anche* al fine di tener conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea – consentiva l'emanazione di **disposizioni correttive e integrative** entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2004/39/CE.

La soppressione della disposizione risponde a esigenze di **coordinamento** legislativo. Infatti, per quanto riguarda l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il **comma 5-bis dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2005**[\[63\]](#) conferisce al Governo la stessa facoltà, attribuendo ad esso il più ampio termine di **tre anni** dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi per l'emanazione delle disposizioni integrative e correttive.

Si osserva peraltro che, diversamente da quanto previsto nel soppresso capoverso 2, la letterale formulazione del citato comma 5-bis dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2005 sembrerebbe limitare l'esercizio di tale facoltà al solo fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea.

Art. 12

(Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche **il seguente (soppresso)**: nel caso in cui il richiedente asilo sia cittadino di un Paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un Paese di origine sicuro, prevedere che la domanda di asilo è dichiarata infondata, salvo che siano invocati gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente. **Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguiti nel Paese d'origine o di provenienza e non costituenti reato per l'ordinamento italiano.**

L'**articolo 12**, modificato nel corso dell'esame da parte del **Senato**, introduce un principio e un criterio direttivo – ulteriore a quelli di carattere generale indicati nell'art. 2 del provvedimento in esame – che il Governo è tenuto a seguire per l'attuazione della direttiva **2005/85/CE** recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del **riconoscimento** e della **revoca** dello **status di rifugiato**[\[64\]](#).

Il Senato ha apportato due modifiche all'articolo in esame: ha **soppresso uno dei due principi** e criteri direttivi introdotti dalla Camera e ha **integrato** l'altro.

Il principio soppresso dal Senato impegnava al Governo a privilegiare, nel predisporre lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva, **le opzioni più aderenti all'articolo 10 della Costituzione**[\[65\]](#) tra quelle previste dalla direttiva.

Come sembra desumersi dai lavori parlamentari, la decisione di sopprimere il riferimento al dettato costituzionale è stata presa in considerazione del carattere pleonastico e generico di tale disposizione[\[66\]](#).

L'altro principio direttivo, l'unico rimasto a seguito della soppressione di cui sopra, prevede che la **domanda di asilo** non possa essere dichiarata infondata solamente perché il richiedente asilo sia cittadino di, o provenga da, un **paese "sicuro"**, secondo l'elenco definito dal Consiglio. Bisognerà, infatti, verificare che non vi siano **gravi motivi** per non ritenere sicuro quel Paese in relazione a circostanze specifiche in cui si trova il richiedente. Si tratta, quest'ultima, di una disposizione contenuta nell'art. 31 della direttiva (vedi oltre).

Tale principio è stato integrato nel corso dell'esame del Senato^[67] con l'esplicitazione che tra i motivi di cui sopra possono essere comprese **gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti** che, nel Paese di provenienza, risultano oggettivamente perseguiti, mentre nel nostro Paese non costituiscono reati.

L'obiettivo della disposizione è di inserire, tra gli elementi di valutazione nella decisione di accoglimento o rifiuto delle domande di asilo, la considerazione che il richiedente, pur provenendo da un Paese sicuro, può essere perseguito (non necessariamente in base ad una norma penale, ma comunque in base a disposizioni o atti concludenti, oggettivamente individuabili) a causa di un fatto o comportamento che nel nostro ordinamento non è perseguibile (in quanto non costituisce reato). La norma non sembra però considerare tutti i fatti o i comportamenti perseguiti ma unicamente quelli che ledono diritti fondamentali (così potrebbe esser letta l'endiadi "gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti [...]").

La modifica in oggetto è stata lungamente discussa al Senato, sia in sede referente, sia in Assemblea. In origine l'emendamento includeva tra i gravi motivi suscettibili di portare all'accoglienza della domanda di asilo a discriminazione e la repressione di orientamenti e di pratiche sessuali^[68]. Alla riformulazione definitiva del testo si è giunti principalmente a seguito della considerazione che il testo originario poteva essere giudicato incostituzionale, in quanto privilegiante una categoria rispetto alle altre^[69].

Per quanto riguarda la definizione di Paese sicuro, la direttiva prevede che spetta al Consiglio, su proposta della Commissione e con il parere del Parlamento europeo, definire e aggiornare l'elenco dei "Paesi di origine sicuri" (art. 29 della direttiva) sulla base di alcuni criteri (rispetto dei diritti fondamentali, assenza di persecuzioni, di trattamenti disumani, di violenze legate a conflitti armati ecc.) indicato nell'allegato II della direttiva.

La predisposizione dell'elenco dei Paesi sicuri risponde all'esigenza di avere uno strumento che consenta di decidere in modo oggettivo in ordine all'ammissibilità delle domande. Infatti, se il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro la domanda di asilo è giudicata infondata (art. 23, paragrafo 4, lett. c). La portata di quest'ultima norma, che sembrerebbe a prima vista lasciare poco spazio al legislatore nazionale, è in parte attenuata da due disposizioni contenute nell'articolo 31 della direttiva. La prima di esse prevede che un Paese contenuto nell'elenco dei Paesi sicuri viene considerato effettivamente tale, in ordine ad una specifica domanda di asilo (e comunque previo esame individuale della domanda), solamente se il richiedente "non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non sia un Paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualità di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE" (paragrafo 1). La seconda disposizione lascia agli Stati membri la facoltà di stabilire ulteriori norme e modalità inerenti all'applicazione del concetto di Paese di origine sicuro (paragrafo 3).

In relazione al tema oggetto dell'articolo in esame, si segnala, infine, l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno presentato al Senato (G12.100 (testo 2) sen. Malan^[70]) che impegna il Governo a porre in atto le misure necessarie ad impedire che l'esercizio del diritto di cui all'art. 7 della direttiva sia strumentalmente usato come mezzo per evitare l'espulsione.

L'art. 7 della direttiva 2005/85/CE prevede che coloro i quali presentano richiesta per il riconoscimento dello *status* di rifugiato possono risiedere nel Paese dove hanno presentato la domanda fino alla adozione della decisione finale, pur senza aver diritto a un titolo di soggiorno.

Art. 27

(Modifiche all'articolo 181 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327)

1. All'articolo 181, comma terzo, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, le parole: "o consolari" sono soppresse».

L'articolo in esame – introdotto con emendamento proposto dal Governo ed approvato dall'Assemblea del Senato – **modifica l'articolo 181 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327** (Codice della navigazione), nel senso di operare la formale abrogazione di una disposizione normativa la cui applicazione è già da tempo caduta in disuso.

L'articolo 181 citato, in materia di rilascio delle spedizioni, stabilisce che la nave non può partire senza che tali permessi siano rilasciati, mediante l'apposizione del visto sulla dichiarazione integrativa di partenza, da parte del comandante del porto o dell'autorità consolare.

Il terzo comma del medesimo art. 181, poi, elenca le condizioni in assenza delle quali le spedizioni non possono essere rilasciate e, fra di esse, il mancato pagamento – da parte dell'armatore o del comandante della nave – dei diritti portuali o consolari.

La modifica in esame, che sopprime le parole "o consolari" dal terzo comma citato, risponde alla necessità di rimuovere da una fonte primaria dell'ordinamento italiano una disposizione che, anche se superata nei fatti, è in contrasto con il **Regolamento (CEE) del Consiglio, del 22 dicembre 1986, n. 4055**, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e Paesi terzi.

In seguito all'adozione del Regolamento 4055 del 1986, il Ministero degli esteri ha emanato il **Decreto interministeriale 22 dicembre 2001, n. 642**, che ha reso gratuiti i diritti sulle spedizioni delle navi (determinati dal MAE e contenuti nella Sezione VI della Tabella dei diritti consolari). La Commissione europea, tuttavia, ha ritenuto tale decreto insufficiente ad eliminare l'incompatibilità venutasi a creare con il Regolamento citato; la Corte di giustizia delle Comunità europee, infatti, ha da sempre ritenuto che, in caso di incompatibilità tra la normativa nazionale e quella comunitaria, fosse necessario un intervento che utilizzasse fonti interne dello stesso valore gerarchico di quelle (sempre interne) da modificare, anche se le disposizioni comunitarie in contrasto fossero contenute in atti per loro stessa natura (come nel caso del Regolamento) direttamente applicabili. Solo con l'abrogazione esplicita di tale previsione, dunque, si potrà arrestare la procedura di infrazione già avviata per tale ragione dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 226 del Trattato (2003/4349), su cui si veda *infra*.

Procedure di contenzioso

Il 12 ottobre 2005 la Commissione europea ha inviato all'Italia una **lettera di messa in mora** (proc. 2003/4349) per essere venuta meno agli obblighi imposti dal Regolamento 4055/86/CE [\[71\]](#)

e a quelli derivanti dai principi comunitari in materia di restituzione dell'indebito, stabiliti secondo la consolidata giurisprudenza della Corte.

La Commissione contesta la compatibilità con l'ordinamento comunitario della disciplina italiana che prevede l'obbligo per le compagnie marittime esercenti navi battenti bandiera italiana di versare dei **diritti consolari** per alcune autorizzazioni amministrative (c.d. "spedizioni"), relative a trasporti in arrivo e in partenza da porti di altri Stati membri e di paesi terzi. Poiché per analoghi trasporti da e verso porti nazionali non è richiesto alcun diritto, la Commissione ritiene che ciò configurerebbe l'applicazione di un diverso regime per il rilascio delle "spedizioni" in funzione del tipo di trasporto, interno o internazionale.

La Commissione, in particolare, ha posto l'attenzione sull'incompatibilità tra il diritto comunitario e le disposizioni contenute nell'**art. 181 del Codice della Navigazione** (CN)[\[72\]](#). Tali disposizioni prevedono, infatti, che le navi battenti bandiera italiana non possano partire da porti esteri o degli Stati membri se non hanno ottenuto alcune autorizzazioni amministrative (c.d. "spedizioni"), che possono essere rilasciate, tra l'altro, dietro il pagamento di **diritti consolari**[\[73\]](#).

I diritti in questione sono stabiliti, a norma dell'art. 56 CN, in una tabella "dei diritti da riscuotersi dagli uffici consolari e diplomatici" adeguata ogni due anni con decreto dei Ministri per gli Affari Esteri, il Tesoro e le Finanze. Tali diritti sono commisurati alla stazza della nave.

Alla Commissione risulta, peraltro, che le "spedizioni" di navi in arrivo e in partenza da scali interni alle acque territoriali italiane sono sempre state rilasciate gratuitamente dalle competenti autorità marittime.

Secondo la Commissione tale onere pecuniario, oltre a non essere effettivamente correlato ai costi del servizio reso, configurerebbe l'applicazione di un diverso regime per il rilascio delle "spedizioni" in funzione del tipo di trasporto, interno o internazionale.

Sebbene con la modifica dell'art. 36 dell'allegato A del Decreto del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 642/5697 del 21 dicembre 2001, sia stata disposta la gratuità delle "spedizioni" di navi concernenti i trasporti marittimi verso e da porti esteri, la Commissione ritiene che le disposizioni legislative del CN relative all'obbligo di versamento dei diritti consolari per "spedizioni" di navi siano formalmente tuttora in vigore.

Tale modifica è considerata dalla Commissione, infatti, una semplice sospensione della riscossione dei diritti consolari che non fornisce certezza giuridica circa la definitiva soppressione.

Sul punto la Corte di Giustizia ha già chiarito che l'incompatibilità di una normativa nazionale con le disposizioni comunitarie può essere definitivamente eliminata solo tramite disposizioni interne vincolanti che abbiano lo stesso valore giuridico di quelle da modificare[\[74\]](#).

La Commissione ritiene inoltre, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che le somme indebitamente percepite dall'Italia, in violazione del diritto comunitario, a titolo di diritti consolari, andrebbero in linea di principio restituite alle compagnie che ne hanno fatto richiesta secondo le dovute modalità.

Art. 28

(Abrogazione dell'articolo 23, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62)

1. All'articolo 23, della legge 18 aprile 2005, n. 62, il comma 3 è soppresso».

L'**articolo in esame**, **introdotto** a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo del Governo 26.0.101 presso il **Senato**, prevede la **soppressione del comma 3 dell'articolo 23 della legge n. 62 del 2005** (legge comunitaria 2004).

Tale comma, nel quadro di un insieme di disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, prevedeva la possibilità di **proroga dei contratti**, in scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, aventi ad oggetto lo svolgimento di **funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 113 del testo unico degli enti locali** (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), articolo che disciplina i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

La disposizione prevedeva la possibilità di proroga:

- per una sola volta;
- per un periodo di tempo non superiore alla metà della originaria durata contrattuale (e, in ogni caso, con un limite massimo di durata del 31 dicembre 2008);
- a condizione di una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento.

Si premette che l'intera materia degli appalti pubblici è oggi disciplinata dal "codice dei contratti pubblici" (decreto legislativo n. 163 del 2006), il quale ha dato attuazione alla direttiva 2004/17/CE (che ha coordinato le procedure in materia di appalto degli enti erogatori di acqua ed energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali) e alla direttiva 2004/18/CE (che ha coordinato le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi). Il codice, che ha proceduto alla unificazione di tutte le norme comunitarie in materia di appalti pubblici, ha espressamente previsto, tra gli altri, il principio generale dell'affidamento di lavori, servizi e forniture nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.

Per inquadrare la disposizione, può essere inoltre preliminarmente utile richiamare i precedenti commi 1 e 2 del medesimo articolo 23.

Il **comma 1**, in particolare, dispone l'abrogazione dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 537 del 1993, che prevedeva la possibilità di un rinnovo al medesimo contraente (senza ricorso a nuova procedura di gara) dei contratti di forniture e servizi delle pubbliche amministrazioni, purché tale rinnovo avvenisse entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, e sempre che le amministrazioni accertassero la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo dei contratti medesimi.

Il **comma 2**, invece, recava una norma di carattere transitorio applicabile ai soli contratti di forniture di beni e servizi già scaduti o in scadenza nei sei mesi successivi, finalizzata ad attenuare il rigore del divieto di rinnovo espresso, derivante dalla abrogazione disposta dal comma precedente. Tale disposizione in particolare attribuiva la facoltà di prorogare i detti contratti per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica. La disposizione poneva inoltre il limite massimo per la proroga di sei mesi, nonché la condizione della pubblicazione dei bandi di gara per la stipula dei nuovi contratti entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Ai fini dell'applicabilità della proroga la disposizione, come si è detto, specifica che i contratti debbano avere ad oggetto funzioni e servizi pubblici **non ricadenti** nell'ambito di applicazione dell'art. 113 del TUEL, ambito definito dai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo.

Tali commi, in particolare, oltre ad esplicitare che le disposizioni successive concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore afferenti ai servizi pubblici locali, specificano che le medesime:

- si applicano ai **servizi pubblici locali di rilevanza economica**[\[75\]](#);
- lasciano ferme le disposizioni previste per i singoli settori;
- lasciano ferme le disposizioni necessarie all'attuazione di specifiche normative comunitarie in materia;
- non si applicano ai settori dell'**energia elettrica** e del **gas** (disciplinati, rispettivamente, dal D.Lgs. 79/1999[\[76\]](#) e dal D.Lgs. 164/2000[\[77\]](#)).
- non si applicano al settore del **trasporto pubblico locale**. Quest'ultimo è stato escluso espressamente dal regime generale dei servizi pubblici locali (co. 1-*bis*, introdotto dall'art. 1, co. 48, della L. 308/2004[\[78\]](#), che ha sottratto al regime generale – cfr. co. 2-*bis* – anche gli impianti di **trasporti a fune** nelle località turistiche montane).

Per quanto riguarda la gestione dei servizi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 113, si ricorda che il co. 5 della medesima disposizione prevede che il conferimento della titolarità del servizio, nel rispetto delle normative di settore e dell'Unione europea, possa avvenire a favore di:

- società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (cd. *affidamento in house*).

La disposizione abrogata dall'articolo aggiuntivo in esame ha quindi consentito la proroga, senza procedere ad un nuovo affidamento mediante gara, sia di contratti in scadenza aventi ad oggetto **funzioni e servizi pubblici diversi da quelli locali**, sia di **gran parte delle attività di erogazione dei medesimi servizi pubblici locali** (tra le quali, per la loro rilevanza, si segnalano l'elettricità, il gas e il trasporto pubblico locale), esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 113 del TUEL e, pertanto, anche dall'applicazione delle modalità di gestione di cui al co. 5 dell'art. 113 medesimo. La ragione dell'abrogazione è evidentemente da individuare nella volontà di superare i **profili di dubbia compatibilità** di quest'ultima, oggetto peraltro di una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea (su cui si veda *infra*), riaffermando il principio, implicito nella richiamata normativa comunitaria, dell'**affidamento tramite gara dei servizi pubblici di rilevanza economica**.

Procedure di contenzioso

Il 4 aprile 2005 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2005/2256) riguardante la violazione delle direttive 92/50/CEE (appalti pubblici di servizi) e 2004/18/CE (appalti di lavori, forniture e servizi) nonché degli articoli 43 (libertà di stabilimento) e 49 (libera prestazione dei servizi) del Trattato CE, che sarebbe configurata dalla facoltà di proroga dei contratti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi prevista dall'articolo 23 della legge n. 62, del 18 aprile 2005 (legge comunitaria per il 2004).

Come ricordato nel paragrafo precedente, l'articolo 23, comma 3, della legge comunitaria per il 2004, prevede che **i contratti aventi come oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi pubblici** – che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000 –, in scadenza entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, **possono essere prorogati** per una sola volta per un periodo di tempo superiore alla metà della durata contrattuale originaria a condizione che venga concordata una riduzione del corrispettivo di almeno il 5% (la durata dei contratti così prorogati non può superare il 31 dicembre 2008). In particolare, il richiamato art. 113 disciplina le modalità di gestione dei **servizi pubblici locali di “rilevanza economica”**; sono esclusi alcuni settori come il trasporto pubblico locale, oggetto di disciplina specifica, nonché i servizi pubblici locali “privi di rilevanza economica” specificamente trattati dall'articolo 113-bis (dichiarato illegittimo dal punto di vista costituzionale dalla sentenza del 27 luglio 2004, n. 272, della Corte costituzionale).

La Commissione ritiene che, poiché la formulazione del suddetto articolo 23, comma 3, è poco chiara, esso **appare applicabile a tutti i servizi pubblici** che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 113, compresi quelli che, come i servizi di trasporto pubblico locale, sono oggetto di una disciplina specifica e costituiscono un'attività economica ai sensi del Trattato CE.

La Commissione rileva, inoltre, che **la facoltà di proroga** di cui al medesimo articolo 23, che consente l'attribuzione diretta ai titolari di un contratto relativo alla fornitura di servizi pubblici di un nuovo appalto con oggetto gli stessi servizi senza ricorrere a forme di pubblicità, **è incompatibile con le disposizioni del diritto comunitario in materia di appalti pubblici di servizi in base al quale detti appalti devono essere aggiudicati a seguito di una procedura di messa in concorrenza**. In particolare, in conformità delle citate direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE, gli appalti aventi ad oggetto i servizi di cui all'allegato I A della direttiva 92/50/CEE e II A della direttiva 2004/18/CE^[79] devono essere attribuiti in base alle regole di pubblicità e di partecipazione previste da queste direttive che impongono di ricorrere ad una procedura aperta o ristretta, previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il **ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione preventiva del bando di gara** è possibile solitamente nei soli casi indicati dall'articolo 11 della direttiva 92/50/CEE e dall'articolo 31 della direttiva 2004/18/CE che prevedono, in particolare, la possibilità di attribuire un nuovo appalto di servizi al titolare di un precedente appalto quando si tratti di “**servizi complementari**” o di “**nuovi servizi che consistono nella ripetizione di servizi analoghi già affidati al prestatore**”, a condizione che vengano rispettati i requisiti fissati dall'articolo 11, paragrafo 3, lettere e) ed f), della direttiva 92/50/CEE, e dall'articolo 31, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2004/18/CE^[80].

La Commissione aggiunge, inoltre, che gli appalti aventi ad oggetto servizi diversi rispetto a quelli citati e, in particolare, i servizi di cui all'allegato I B della direttiva 92/50/CEE e II B della direttiva 2004/18/CE e/o aventi un importo inferiore alle soglie di applicazione delle citate direttive, devono essere aggiudicati in conformità degli articoli 43 e 49 del trattato CE in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi e ai principi generali di non discriminazione e parità di trattamento che impongono l'obbligo di garantire, in favore di ogni potenziale partecipante, un livello adeguato di pubblicità che consenta l'apertura del mercato dei servizi alla concorrenza.

Schede sulle direttive contenute negli allegati

Allegato B

Direttiva 2006/7/CE

(Gestione della qualità delle acque di balneazione)

La **direttiva 2006/7/CE**, inserita nell'Allegato A nel corso dell'esame da parte della XIV Commissione della Camera[\[81\]](#), è stata successivamente spostata nell'**Allegato B** ad opera della 14° Commissione del Senato.

La direttiva 2006/7/CE opera una revisione della direttiva 76/160/CEE[\[82\]](#), che aveva stabilito norme per la sorveglianza, la valutazione e la gestione della qualità delle acque di balneazione, al fine di garantire la coerenza con il sesto programma d'azione per l'ambiente, con la strategia a favore dello sviluppo sostenibile e con la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE.

Essa si ripropone, altresì, di semplificare le procedure relative ai parametri di analisi, in considerazione degli sviluppi scientifici, e di migliorare i processi partecipativi delle parti interessate e l'informazione fornita al pubblico.

Dal momento del suo **recepimento** (entro il **24 marzo 2008**) la direttiva 2006/7/CE sostituisce per il singolo Stato membro la precedente direttiva 76/160/CEE (abrogata con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2014).

La direttiva 2006/7/CE si applica alle **acque di superficie** nelle quali l'autorità competente prevede che un congruo numero di persone **pratichi la balneazione**, ad eccezione delle piscine e delle terme, delle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici nonché delle acque confinate separate artificialmente dalle acque superficiali o sotterranee.

Essa fissa **due parametri di analisi** (enterococchi intestinali ed escherischiacoli) al posto dei 19 della direttiva precedente, finalizzati a sorvegliare e valutare la qualità delle acque di balneazione identificate, nonché per classificarle in base alla qualità. Possono essere eventualmente presi in considerazione altri parametri, come la presenza di cianobatteri o di microalghe.

Gli Stati membri devono garantire la **sorveglianza delle acque di balneazione**, fissando annualmente la durata della stagione balneare e stabilendo un calendario di sorveglianza delle acque, il quale deve prevedere il prelievo di almeno quattro campioni per stagione (tranne in caso di stagione molto breve o di particolari impedimenti di tipo geografico). L'intervallo tra ciascun prelievo non deve essere superiore a un mese.

Gli Stati membri devono inoltre effettuare una **valutazione delle acque di balneazione alla fine di ogni stagione**, in linea di massima in base alle informazioni raccolte nel corso della stagione stessa e nelle tre precedenti. La valutazione può riguardare una durata più breve in alcuni casi, in particolare se le acque di balneazione sono di nuova individuazione o se, recentemente, si sono verificate modifiche tali da poter modificare la qualità dell'acqua.

In seguito a tale valutazione, **le acque sono classificate**, conformemente ad alcuni criteri specifici, in **quattro livelli di qualità**: scarsa, sufficiente, buona o eccellente.

La categoria «sufficiente» è la soglia minima di qualità alla quale devono giungere tutti gli Stati membri entro la fine della stagione 2015.

Nel caso in cui l'acqua venga classificata «scarsa», gli Stati membri devono prendere alcune misure di gestione, in particolare il divieto di balneazione o un avviso che la sconsiglia, devono informare il pubblico e prendere le misure correttive adeguate.

Gli Stati membri sono tenuti, inoltre, a **stabilire il profilo delle acque di balneazione**, indicando in particolare una descrizione della zona interessata, le eventuali cause di inquinamento e l'ubicazione dei punti di monitoraggio delle acque. Il profilo deve essere predisposto, per la prima volta, entro l'inizio del 2011 e può essere riesaminato in caso di modifica in grado di influire sulle acque.

Si dispone poi una **adeguata procedura di informazione del pubblico** in relazione alla classificazione, descrizione delle acque di balneazione e al loro eventuale inquinamento.

Infine, si prevedono una serie di **adempimenti di carattere informativo** a carico della Commissione europea, nonché un **riesame della direttiva** nel 2020.

Procedure di contenzioso

Il **4 aprile 2006** la Commissione europea ha inviato una lettera di **messa in mora** all'Italia (procedura di infrazione 2006/2017) e ad altri dieci Stati membri, per avere ripetutamente soppresso zone di balneazione dagli elenchi ufficiali, evitando così di applicare le norme comunitarie a tutela della qualità delle acque, di cui alla direttiva 76/160/CEE.

Secondo la Commissione, esaminando le relazioni annuali sulle acque di balneazione che gli Stati membri hanno presentato nel corso degli anni a norma della citata direttiva 76/160/CEE, risulta che, tra l'inizio degli anni novanta e il 2004, l'Italia ha eliminato dall'elenco delle zone di balneazione controllate, senza alcuna spiegazione, un totale di 1258 siti, tra acque interne e costiere, per una percentuale di soppressioni pari al 18 per cento dei siti totali. La Commissione ha inoltre sollevato obiezioni in merito al mancato monitoraggio da parte dell'Italia della qualità delle acque in 244 siti.

Testo del DDL Comunitaria 2006
A.C. 1042-B[\[83\]](#)

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1042-B

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 21 settembre 2006 (v. stampato Senato n. 1014)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 19 dicembre 2006

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

e dal ministro per le politiche europee
(BONINO)

di concerto con il ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

e con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 20 dicembre 2006*

TESTO approvato dalla Camera dei deputati	TESTO modificato dal Senato della Repubblica
Capo I	Capo I

DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE	DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE
Art. 1. <i>(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).</i>	Art. 1. <i>(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).</i>
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma è ridotto a sei mesi.	<i>Identico. (Per le modifiche agli allegati A e B si vedano le pagine 36 e seguenti).</i>
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.	
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.	
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e	

successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive

modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.	
7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.	
8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.	
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.	
Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.	
Art. 2. <i>(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).</i>	Art. 2. <i>(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).</i>
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo IV e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:	<i>Identico.</i>
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;	

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nel secondo periodo della presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati dalla presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle

infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;	
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;	
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;	
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;	
g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.	
Art. 3. <i>(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni</i>	Art. 3. <i>(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni</i>

<i>comunitarie).</i>	<i>comunitarie).</i>
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.	<i>Identico.</i>
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).	
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.	
Art. 4. <i>(Oneri relativi a prestazioni e controlli).</i>	Art. 4. <i>(Oneri relativi a prestazioni e controlli).</i>
1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.	<i>Identico.</i>
2. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.	

Art. 5. <i>(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).</i>	Art. 5. <i>(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).</i>
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.	<i>Identico.</i>
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei.	
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 7 dell'articolo 1.	
Art. 6. <i>(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).</i>	Art. 6. <i>(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).</i>
1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.	<i>Identico.</i>
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.	
Capo II INFORMAZIONI AL PARLAMENTO SUL CONTENZIOSO COMUNITARIO E SUI FLUSSI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA	Capo II INFORMAZIONI AL PARLAMENTO SUL CONTENZIOSO COMUNITARIO E SUI FLUSSI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
Art. 7. <i>(Introduzione degli articoli 15-bis e 15-ter</i>	Art. 7. <i>(Introduzione degli articoli 15-bis e 15-ter</i>

della legge 4 febbraio 2005, n. 11).	della legge 4 febbraio 2005, n. 11).
1. Dopo l'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono inseriti i seguenti:	Identico.
«Art. 15-bis. - (Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e materia:	
a) delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;	
b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea o dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;	
c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;	
d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.	
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1.	
3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento.	

Art. 15-ter. - <i>(Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea).</i> – 1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzo delle risorse erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti».	
Capo III PRINCÌPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE CONCORRENTE	Capo III PRINCÌPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE CONCORRENTE
Art. 8. <i>(Individuazione di principi fondamentali in particolari materie di competenza concorrente).</i>	Art. 8. <i>(Individuazione di principi fondamentali in particolari materie di competenza concorrente).</i>
1. Sono principi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge in materia di «tutela e sicurezza del lavoro», i seguenti:	<i>Identico.</i>
a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato «tutela e sicurezza del lavoro», con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;	
b) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre, laddove la situazione lo renda necessario, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla materia «tutela e sicurezza del lavoro» e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni ulteriori rispetto a quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione perseguiti nella medesima tutela dalla legislazione statale.	
2. Sono principi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione	

degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge nella materia «tutela della salute», i seguenti:	
a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato «salute», con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;	
b) limitazione degli interventi regionali e provinciali in materie concernenti la tutela della salute e le scelte terapeutiche comunque incidenti su diritti fondamentali della persona interessata, qualora l'opzione normativa non risulti fondata sull'elaborazione di indirizzi basati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite tramite istituzioni e organismi nazionali o sopranazionali e non costituisca il risultato di tale verifica;	
c) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla tutela della salute e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni più severi di quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione della salute perseguiti dalla legislazione statale.	
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome danno attuazione o assicurano l'applicazione degli atti comunitari di cui al presente articolo compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione.	
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	
Capo IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA	Capo IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
Art. 9. <i>(Introduzione dell'articolo 26-bis della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante attuazione della direttiva 2005/14/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli).</i>	Art. 9. <i>(Introduzione dell'articolo 26-bis della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante attuazione della direttiva 2005/14/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli).</i>

1. Dopo l'articolo 26 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, è aggiunto il seguente:	<i>Identico.</i>
«Art. 26-bis. - (Attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli). - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, anche i seguenti principi e criteri direttivi:	
a) prevedere che l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sia obbligatoria almeno per i seguenti importi:	
1) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;	
2) nel caso di danni alle cose, un importo minimo di copertura pari a euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;	
b) prevedere un periodo transitorio di cinque anni, dalla data dell'11 giugno 2007 prevista per l'attuazione della direttiva, per adeguare gli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone secondo quanto indicato alla lettera a);	
c) prevedere, ai fini del risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP Spa, in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato, una franchigia di importo pari	

a euro 500 a carico della vittima che ha subito i danni alle cose, qualora nello stesso incidente il Fondo sia intervenuto per gravi danni alle persone».	
2. All'articolo 1, comma 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, dopo le parole: «2004/113/CE» sono inserite le seguenti: «, 2005/14/CE».	
Art. 10. <i>(Introduzione dell'articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e altre disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/39/CE, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE, in materia di mercati degli strumenti finanziari).</i>	Art. 10. <i>(Introduzione dell'articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e altre disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/39/CE, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE, in materia di mercati degli strumenti finanziari).</i>
1. Dopo l'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è inserito il seguente:	1. Identico:
«Art. 9-bis. - (Attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché della direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE). - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché della direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:	«Art. 9-bis. - (Attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché della direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE). - 1. Identico:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento	a) identica;

della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale attribuendo le competenze rispettivamente alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo i principi di cui agli articoli 5 e 6 del citato testo unico, e successive modificazioni, e confermando la disciplina prevista per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato;	
b) recepire le nozioni di servizi e attività di investimento, nonché di servizi accessori e strumenti finanziari contenute nell'allegato I alla direttiva; attribuire alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di recepire le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva;	<i>b) identica;</i>
c) prevedere che l'esercizio nei confronti del pubblico, a titolo professionale, dei servizi e delle attività di investimento sia riservato alle banche e ai soggetti abilitati costituiti in forma di società per azioni, ferma restando l'abilitazione degli agenti di cambio ad esercitare le attività previste dall'ordinamento nazionale;	c) prevedere che l'esercizio nei confronti del pubblico, a titolo professionale, dei servizi e delle attività di investimento sia riservato alle banche e ai soggetti abilitati costituiti in forma di società per azioni nonché, limitatamente al servizio di consulenza in materia di investimenti, alle persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. Resta ferma l'abilitazione degli agenti di cambio ad esercitare le attività previste dall'ordinamento nazionale;
d) prevedere che la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione sia consentita anche alle società di gestione di mercati regolamentati previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate dalla direttiva;	<i>d) identica;</i>
e) individuare nella CONSOB, in coordinamento con la Banca d'Italia, l'autorità unica competente per i fini di collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri stabiliti nella direttiva e nelle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva;	<i>e) identica;</i>
f) stabilire i criteri generali di condotta che devono essere osservati dai soggetti abilitati nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori,	<i>f) identica;</i>

ispirati ai principi di cura dell'interesse del cliente, tenendo conto dell'integrità del mercato e delle specificità di ciascuna categoria di investitori, quali i clienti al dettaglio, i clienti professionali e le controparti qualificate;	
g) prevedere che siano riconosciute come controparti qualificate, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, le categorie di soggetti espressamente individuate come tali dalla direttiva, nonché le corrispondenti categorie di soggetti di Paesi terzi; attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, tenuto conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva, i requisiti di altre categorie di soggetti che possono essere riconosciuti come controparti qualificate;	<i>g) identica;</i>
h) attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, le seguenti materie relative al comportamento che i soggetti abilitati devono tenere:	<i>h) identico:</i>
1) le misure e gli strumenti per identificare, prevenire, gestire e rendere trasparenti i conflitti di interesse, inclusi i principi che devono essere seguiti dalle imprese nell'adottare misure organizzative e politiche di gestione dei conflitti;	<i>1) identico;</i>
2) gli obblighi di informazione, con particolare riferimento al grado di rischio dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento offerti; a tale fine, la CONSOB può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti previsto dall'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;	2) gli obblighi di informazione, con particolare riferimento al grado di rischio di ciascun tipo specifico di prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento offerti; a tale fine, la CONSOB può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti previsto dall'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
3) la valutazione dell'adeguatezza delle operazioni;	<i>3) identico;</i>
4) l'affidamento a terzi, da parte dei	<i>4) identico;</i>

soggetti abilitati, di funzioni operative;	
5) le misure da adottare per ottenere nell'esecuzione degli ordini il miglior risultato possibile per i clienti, ivi incluse le modalità di registrazione e conservazione degli ordini stessi;	5) <i>identico</i> ;
i) disciplinare l'attività di gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione conferendo alla CONSOB il potere di stabilire con proprio regolamento i criteri di funzionamento dei sistemi stessi;	i) <i>identica</i> ;
l) al fine di garantire l'effettiva integrazione dei mercati azionari e il rafforzamento dell'efficacia del processo di formazione dei prezzi, eliminando gli ostacoli che possono impedire il consolidamento delle informazioni messe a disposizione del pubblico nei diversi sistemi di negoziazione, attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, per i mercati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per gli scambi di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e al Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, il potere di:	l) <i>identica</i> ;
1) disciplinare il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione per le operazioni riguardanti azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici;	
2) estendere, in tutto o in parte, quando ciò sia necessario per la tutela degli investitori, il regime di trasparenza delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati;	
m) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, le seguenti materie:	m) <i>identica</i> ;
1) il contenuto e le modalità di comunicazione alla CONSOB, da parte degli	

intermediari, delle operazioni concluse riguardanti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati prevedendo anche l'utilizzo di sistemi di notifica approvati dalla CONSOB stessa;	
2) l'estensione degli obblighi di comunicazione alla CONSOB delle operazioni concluse da parte degli intermediari anche agli strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati quando ciò sia necessario al fine di assicurare la tutela degli investitori;	
3) i requisiti di organizzazione delle società di gestione dei mercati regolamentati;	
n) prevedere che la CONSOB possa individuare i criteri generali ai quali devono adeguarsi i regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, di gestione e organizzazione dei mercati regolamentati in materia di ammissione, sospensione e revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni, di accesso degli operatori e di regolamento delle operazioni concluse su tali mercati, in conformità ai principi di trasparenza, imparzialità e correttezza stabiliti dalla direttiva e dalle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva;	n) <i>identica</i> ;
o) conferire alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, i criteri non discriminatori e trasparenti in base ai quali subordinare la designazione e l'accesso alle controparti centrali o ai sistemi di compensazione, garanzia e regolamento ai sensi degli articoli 34, 35 e 46 della direttiva;	o) <i>identica</i> ;
p) conferire alla CONSOB il potere di disporre la sospensione o la revoca di uno strumento finanziario dalla negoziazione;	p) <i>identica</i> ;
q) prevedere che la CONSOB vigili affinché la prestazione in Italia di servizi di investimento da parte di succursali di intermediari comunitari avvenga nel rispetto delle misure di esecuzione degli articoli 19, 21, 22, 25, 27 e 28 della direttiva, ferme restando le competenze delle altre autorità	q) <i>identica</i> ;

stabilite dalla legge;	
r) prevedere la possibilità per gli intermediari di avvalersi di promotori finanziari, secondo i principi già previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;	r) <i>identica</i> ;
s) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 50 della direttiva, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187- <i>octies</i> del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;	s) <i>identica</i> ;
t) prevedere, fatte salve le sanzioni penali già previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, per le violazioni delle regole dettate in attuazione della direttiva: l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a euro 250.000; la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; l'esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; l'adeguamento alla complessità dei procedimenti sanzionatori dei termini entro i quali procedere alle contestazioni; la pubblicità delle sanzioni, salvo che la pubblicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte;	t) <i>identica</i> ;
u) estendere l'applicazione del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori nelle materie previste dalla direttiva;	u) <i>identica</i> ;
v) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale di controversie relative alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori da parte delle imprese di investimento, che consentano anche misure di efficace collaborazione nella composizione delle controversie transfrontaliere;	v) <i>identica</i> ;
z) disciplinare i rapporti con le autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili nelle materie previste dalla direttiva.	z) <i>identica</i> .
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e delle	<i>Soppresso.</i>

procedure previsti dalla presente legge, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle eventuali misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva successivamente alla predetta data.	
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».	2. <i>Identico</i>».
2. Ai fini del recepimento della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è prorogato fino al 31 gennaio 2007.	2. <i>Identico</i>.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:	3. <i>Identico</i>.
«1-bis. Nei mercati regolamentati di strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere f), g), h), i) e j), su merci e sui relativi indici, limitatamente al settore dell'energia, le negoziazioni in conto proprio possono essere effettuate da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo».	
4. All'articolo 78 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente comma:	4. <i>Identico</i>.
«3-bis. L'attività di organizzazione e gestione dei sistemi di scambi organizzati di strumenti finanziari è riservata ai soggetti abilitati alla prestazione di servizi di investimento, alle società di gestione dei mercati regolamentati e, limitatamente agli strumenti finanziari derivati su tassi di interesse e valute, anche ai soggetti che organizzano e gestiscono scambi di fondi interbancari».	
5. La disposizione di cui al comma 4 entra in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>.	5. <i>Identico</i>.

6. Gli articoli 9, 10 e 14, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono abrogati.	6. <i>Identico.</i>
Art. 11 <i>(Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica).</i>	Art. 11 <i>(Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica).</i>
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche il seguente principio e criterio direttivo: prevedere che la domanda di ammissione possa essere accettata anche quando il cittadino del paese terzo si trova già regolarmente sul territorio dello Stato italiano.	<i>Identico.</i>
Art. 12. <i>(Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).</i>	Art. 12. <i>(Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).</i>
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di rifugiato, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi: a) tenere conto, nella scelta delle opzioni che la direttiva prevede, di quelle più aderenti al disposto dell'articolo 10 della Costituzione; b) nel caso in cui il richiedente asilo sia cittadino di un Paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un Paese di origine sicuro, prevedere che la domanda di asilo è dichiarata infondata, salvo che siano invocati gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente.	1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di rifugiato, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche il seguente: nel caso in cui il richiedente asilo sia cittadino di un Paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un Paese di origine sicuro, prevedere che la domanda di asilo è dichiarata infondata, salvo che siano invocati gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguiti nel

	Paese d'origine o di provenienza e non costituenti reato per l'ordinamento italiano.
Art. 13. <i>(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, in materia di diritti acquisiti per l'esercizio della professione di odontoiatra).</i>	Art. 13. <i>(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, in materia di diritti acquisiti per l'esercizio della professione di odontoiatra).</i>
1. All'articolo 19, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:	<i>Identico.</i>
«b-bis) ai medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo principale, all'attività di cui all'articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato».	
2. All'articolo 20, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:	
«b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994».	
Art. 14. <i>(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari).</i>	Art. 14. <i>(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari).</i>
1. L'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, è sostituito dal seguente:	<i>Identico.</i>
«Art. 3. - (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione non automatizzata). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di	

una somma da euro 3.000 a euro 18.000.	
2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.	
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.	
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore, quale definito all'articolo 1, comma 1, che effettua le operazioni di identificazione e classificazione delle carcasse bovine con modalità difformi da quelle stabilite da atti normativi nazionali o comunitari, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità, rilevata al controllo su un numero di almeno 40 carcasse, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, supera la percentuale del 5 per cento.	
5. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, è abrogato».	
2. Dopo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti: «Art. 3-bis. - <i>(Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione automatizzata)</i>. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che, in assenza della licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1-bis, del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, utilizza tecniche di classificazione automatizzata è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 36.000. Salvo che il fatto costituisca reato, alla medesima sanzione è soggetto il titolare dello stabilimento che modifica le specifiche delle tecniche di classificazione, in assenza dell'approvazione delle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1-quater, del citato regolamento (CEE) n. 344/91.	

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 2-bis, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

3. Il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni sulla identificazione delle categorie delle carcasse, ovvero sulla redazione dei rapporti di controllo, di cui all'articolo 3, paragrafo 1-ter, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

4. Qualora nel corso dei controlli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, e successive modificazioni, venga rilevato che il livello di precisione della macchina classificatrice sia inferiore a quello ottenuto nel corso della prova di certificazione, il titolare dello stabilimento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

Art. 3-ter. - (*Disposizioni finali*). - 1. Se nei cinque anni successivi alla commissione dell'illecito di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, accertata con provvedimento esecutivo, il tecnico classificatore viola nuovamente la medesima norma, l'organo competente al rilascio della licenza, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482, secondo la gravità della violazione, sospende o revoca l'abilitazione.

2. Se nei cinque anni successivi alla commissione dell'illecito di cui all'articolo 3-bis, comma 4, accertata con provvedimento esecutivo, il titolare dello stabilimento viola nuovamente la medesima norma, l'organo competente al rilascio della licenza, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, secondo la gravità della violazione, sospende per un tempo determinato ovvero revoca la licenza.

3. Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui agli articoli 3 e 3-bis sono irrogate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, ai sensi

dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298.	
4. Ai fini degli accertamenti e delle procedure di cui al comma 3 e per quanto non previsto dalla presente legge, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».	
Art. 15. <i>(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione dalla direttiva 98/8/CE, in materia di immissione sul mercato di biocidi).</i>	Art. 15. <i>(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione dalla direttiva 98/8/CE, in materia di immissione sul mercato di biocidi).</i>
1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è sostituito dal seguente:	<i>Identico.</i>
«3. Non è consentito il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato per l'impiego da parte del pubblico di un biocida classificato a norma del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, come "tossico" o "molto tossico", "cancerogeno di categoria 1 o 2", "mutageno di categoria 1 o 2" o "tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2", fermo restando che per l'impiego professionale ed industriale l'autorizzazione all'immissione sul mercato può essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso».	
Art. 16. <i>(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari).</i>	Art. 16. <i>(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari).</i>
1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:	<i>Identico.</i>
a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:	
«1. Il Ministro della salute, sentita la Commissione di cui all'articolo 20, qualora vi siano motivi validi per ritenere che un prodotto fitosanitario da esso autorizzato o che è tenuto ad autorizzare ai sensi dell'articolo 10 costituisca un rischio per la salute umana e degli animali o per l'ambiente, provvede, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, a limitarne o proibirne	

provvisoriamente l'uso e la vendita, notificando immediatamente il provvedimento agli altri Stati membri e alla Commissione europea»;	
b) all'articolo 20, al comma 5 è premesso il seguente:	
«4-bis. Il Ministro della salute può disporre che la Commissione consultiva si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del presente decreto. Le spese derivanti dall'attuazione del presente comma sono poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione ai sensi del comma 5».	
Art. 17. <i>(Criteri direttivi per le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari).</i>	Art. 17. <i>(Criteri direttivi per le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari).</i>
1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:	<i>Identico.</i>
a) prevedere la possibilità di disporre la proroga dell'autorizzazione all'immissione	
in commercio qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;	
b) prevedere che la proroga di cui alla	

lettera a) sia disposta a condizione che non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.	
2. Il Governo è altresì autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:	
a) prevedere, nel rispetto della normativa comunitaria relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, nonché degli obblighi derivanti dall'osservanza del diritto comunitario, che il solfato di rame, gli zolfi grezzi o raffinati, sia moliti, sia ventilati, gli zolfi ramati e il solfato ferroso, i prodotti elencati nell'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, e i prodotti elencati nell'allegato 2 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, siano soggetti a una procedura semplificata di autorizzazione, quando non siano venduti con denominazione di fantasia;	
b) demandare a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l'individuazione delle modalità tecniche di attuazione della procedura semplificata di cui alla lettera a), in modo da garantire il rispetto dei requisiti di tutela della salute previsti dalla normativa comunitaria.	
Art. 18. <i>(Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità).</i>	Art. 18. <i>(Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità).</i>
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, il comma 2 è sostituito dal seguente:	<i>Identico.</i>
«2. Le apparecchiature radio sono costruite in modo da utilizzare in maniera efficace lo spettro attribuito alle	

radiocomunicazioni di Terra e spaziali e le risorse orbitali, evitando interferenze dannose».	
2. Il numero 3 dell'allegato VII annesso al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, è sostituito dal seguente:	
«3. La marcatura CE è apposta sul prodotto o sulla placca di identificazione.	
La marcatura CE è apposta, inoltre, sull'imballaggio, se presente, e sulla documentazione che accompagna il prodotto».	
Art. 19. <i>(Introduzione dell'articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante disposizioni per la tutela dei consumatori).</i>	Art. 19. <i>(Introduzione dell'articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante disposizioni per la tutela dei consumatori).</i>
1. Dopo l'articolo 144 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:	<i>Identico.</i>
«Art. 144-bis. - <i>(Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori).</i> - 1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge le funzioni di autorità pubblica nazionale, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa per la tutela dei consumatori.	
2. In particolare, i compiti di cui al comma 1 riguardano la disciplina in materia di:	
a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;	
b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;	
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;	
d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;	
e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II.	

3. Il Ministero dello sviluppo economico esercita le funzioni di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.	
4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e può definire forme stabili di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.	
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti istruttori previsti dal presente articolo. In mancanza, i procedimenti sono regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.	
6. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004».	
Art. 20. <i>(Comunicazioni periodiche all'AGEA in materia di produzione di olio di oliva e di olive da tavola).</i>	Art. 20. <i>(Comunicazioni periodiche all'AGEA in materia di produzione di olio di oliva e di olive da tavola).</i>
1. Al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola sono tenuti a comunicare mensilmente, anche attraverso le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale o i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gli elementi relativi alla produzione di olio di oliva e di olive da tavola.	<i>Identico.</i>
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i dati, le modalità e la tempistica delle comunicazioni di cui al comma 1.	

3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 in relazione alla gravità della violazione accertata. L'irrogazione delle sanzioni è disposta dall'AGEA, anche avvalendosi dell'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Agecontrol Spa).	
4. In relazione alla nuova disciplina dell'organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, all'articolo 7, comma 3, della legge 27 gennaio 1968, n. 35, e successive modificazioni, dopo le parole: «quantità nominali unitarie seguenti espresse in litri:» sono inserite le seguenti: «0,05,».	
Art. 21. <i>(Modifiche all'articolo 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di rimborso di tributi).</i>	Art. 21. <i>(Modifiche all'articolo 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di rimborso di tributi).</i>
1. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni».	<i>Identico.</i>
Art. 22. <i>(Abrogazione della legge 10 agosto 2000, n. 250, recante norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico).</i>	Art. 22. <i>(Abrogazione della legge 10 agosto 2000, n. 250, recante norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico).</i>
1. La legge 10 agosto 2000, n. 250, è abrogata.	<i>Identico.</i>
Art. 23. <i>(Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti).</i>	Art. 23. <i>(Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti).</i>
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, è sostituito dal seguente:	<i>Identico.</i>
«Art. 14. - <i>(Protezione sociale)</i>. - 1. Fatte salve le disposizioni normative e contrattuali di tutela, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra di	

cui agli allegati A e B, al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali derivanti dal processo di liberalizzazione, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme di concertazione».	
Art. 24. <i>(Modifiche all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di accise sugli oli minerali).</i>	Art. 24. <i>(Modifiche all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di accise sugli oli minerali).</i>
1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:	<i>Identico.</i>
a) al comma 6-bis, lettera b), le parole: «lire 560.000 per 1.000 litri» sono sostituite dalle seguenti: «euro 298,92 per 1.000 litri»;	
b) dopo il comma 6-ter è aggiunto il seguente:	
«6-quater. Con cadenza semestrale dall'inizio del progetto sperimentale di cui al comma 6-bis, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al medesimo comma 6-bis, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6-bis».	
Art. 25 <i>(Attuazione delle decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione</i>	Art. 25 <i>(Attuazione delle decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione</i>

europea riuniti in sede di Consiglio del 21 ottobre 2001, del 28 aprile 2004 e del 10 novembre 2004, relative a privilegi e immunità accordati ad agenzie e meccanismi istituiti dall'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e della politica europea di sicurezza e di difesa e ai membri del loro personale).	europea riuniti in sede di Consiglio del 21 ottobre 2001, del 28 aprile 2004 e del 10 novembre 2004, relative a privilegi e immunità accordati ad agenzie e meccanismi istituiti dall'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e della politica europea di sicurezza e di difesa e ai membri del loro personale).
1. È data attuazione alle seguenti decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, le quali sono obbligatorie e vincolanti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:	Identico.
a) decisione del 21 ottobre 2001, relativa a privilegi e immunità accordati all'Istituto per gli studi sulla sicurezza e al centro satellitare dell'Unione europea nonché ai loro organi e al loro personale;	
b) decisione del 28 aprile 2004, relativa a privilegi e immunità accordati ad ATHENA;	
c) decisione del 10 novembre 2004, relativa a privilegi e immunità accordati all'Agenzia europea per la difesa e ai membri del suo personale.	
Art. 26. (Modifiche alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concernenti organismi consultivi con competenze in materia di politiche comunitarie).	Art. 26. (Modifiche alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concernenti organismi consultivi con competenze in materia di politiche comunitarie).
1. L'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.	Identico.
	Art. 27. (Modifica all'articolo 181 del codice della navigazione).
	1. All'articolo 181, terzo comma, del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, le parole: «o consolari» sono soppresse.
	Art. 28. (Abrogazione dell'articolo 23, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62).
	All'articolo 23 della legge 18 aprile 2005,

	n. 62, il comma 3 è abrogato.
--	-------------------------------

Testo approvato dalla Camera dei deputati	Testo modificato dal Senato della Repubblica
Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3)	Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE.	<i>Identica.</i>
2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.	<i>Soppressa (v. allegato B).</i>

Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)	Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.	<i>Identica.</i>
2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.	<i>Identica.</i>
2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.	<i>Identica.</i>
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità	<i>Identica.</i>

transfrontaliera nel settore ferroviario.	
2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.	<i>Identica.</i>
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.	<i>Identica.</i>
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.	<i>Identica.</i>
2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.	<i>Identica.</i>
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.	<i>Identica.</i>
2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.	<i>Identica.</i>

2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese.	<i>Identica.</i>
2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di rifugiato.	<i>Identica.</i>
2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006,	<i>Identica.</i>

concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture.	
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.	<i>Identica.</i>
<i>V. allegato A.</i>	2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.
2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.	<i>Identica.</i>
2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.	<i>Identica.</i>
2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE.	<i>Identica.</i>
2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).	<i>Identica.</i>
2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.	<i>Identica.</i>
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.	<i>Identica.</i>

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).	<i>Identica.</i>
2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).	<i>Identica.</i>
2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).	<i>Identica.</i>
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).	<i>Identica.</i>

Allegato C (Articolo 6, comma 1)	Allegato C (Articolo 6, comma 1)
2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE.	<i>Identica.</i>

- [1] Con l'approvazione, rispettivamente, degli emendamenti del Governo 1.1 e 1.2, da parte della XIV Commissione.
- [2] Il testo originario del ddl non indicava specifiche direttive, come invece avveniva nelle precedenti leggi comunitarie, ma a seguito dell'approvazione – da parte della XIV Commissione della Camera – dell'emendamento del relatore 1.33 (presentato per dare seguito ad una condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio del 6 luglio 2006), la relazione viene ora richiesta per le direttive indicate nel testo.
- [3] Parere, ai sensi dell'articolo 16-bis, del Regolamento, sul disegno di legge recante *Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia* (A.C. 3297-B), 14 luglio 2004.
- [4] Introdotto a seguito dell'approvazione da parte della XIV Commissione della Camera di un emendamento della VI Commissione Finanze (emendamento 1.4 approvato nella seduta del 30 maggio 2005).
- [5] Si ricorda altresì che analoga norma – finalizzata a consentire la medesima possibilità per deleghe conferite dalla legge comunitaria per il 2004 (l. n. 62 del 2005), che veniva di conseguenza modificata – è contenuta all'articolo 16 della legge comunitaria per il 2005, recante "Modifica all'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62".
- [6] L'emendamento è stato approvato nella seduta del 30 maggio 2005, mentre il parere della I Commissione è stato reso il 12 maggio 2005.
- [7] Con l'approvazione dell'emendamento del relatore 1.34 da parte della XIV Commissione.
- [8] Articolo aggiuntivo 6-bis.100 Governo (come modificato dal subemendamento 0.6-bis.100.1 Pini) approvato dall'Assemblea della Camera.
- [9] Legge 25 gennaio 2006, n. 29.

- [10] In particolare, si ricorda che la XIV Commissione della Camera ha approvato l'emendamento del relatore 8.1, che ha riformulato la norma nel senso indicato nel testo. Tale emendamento è volto a dare seguito alla relazione sul ddl in esame della Commissione finanze della Camera, che chiedeva un coordinamento tra le due deleghe.
- [11] Con l'approvazione da parte dell'Assemblea della Camera dell'emendamento 8.0100 Governo, come modificato dal subemendamento 0.8.0100.1 Commissione.
- [12] In quanto il termine di esercizio previsto dalla legge n. 62 del 2005 era di diciotto mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge medesima.
- [13] Introdotti, rispettivamente con l'approvazione, da parte della XIV Commissione della Camera, degli articoli aggiuntivi della I Commissione 8.01 e 8.02.
- [14] Emendamento Silvestri 12.14 (testo 5), approvato dall'Assemblea del Senato.
- [15] Introdotta a seguito dell'approvazione dell'art. agg. 18.01 del Governo da parte della XIV Commissione della Camera.
- [16] Introdotta con l'approvazione dell'art. agg. del Governo 18-ter.0101 da parte dell'Assemblea della Camera. Si ricorda che era stato presentato anche presso la XIV Commissione l'art. agg. 18.02 del Governo, ma la Commissione Trasporti aveva espresso su di esso un parere contrario nella seduta del 18 luglio 2006.
- [17] Introdotta con l'approvazione dell'art. agg. del Governo 26.0.100 da parte dell'Assemblea del Senato.
- [18] Introdotta con l'approvazione dell'art. agg. del Governo 26.0.101 da parte dell'Assemblea del Senato.
- [19] Procedura d'infrazione n. 2004/4336
- [20] A norma dell'articolo 17 del D.Lgs 29 dicembre 2003, n.387 *"sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti"*.
- [21] Con l'approvazione degli identici emendamenti 15-bis.40, 15-bis.41 e 15-bis.201.
- [22] In particolare, il comma 1117, dispone, al primo periodo, che i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica vengano concessi esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Ai sensi del secondo periodo del comma 1117, sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
- [23] Tale articolo ha comunque subito delle modifiche nel corso dell'esame da parte della Camera dei Deputati. In particolare, al comma 1 – ove si novella integralmente l'articolo 3 della legge n. 213 del 1997, senza riprodurre l'espressa clausola abrogativa del decreto legislativo n. 29 del 1997, ivi attualmente contenuta – è stata reinserita tale clausola recata invece dal successivo comma 3 dell'art. 11, conseguentemente soppresso (emendamento del relatore 11.3). Si ricorda che è stato altresì soppresso (emendamento della II Commissione 11.2) il comma 4 dell'articolo 11, che abrogava l'articolo 4 della legge n. 213 del 1997, recante l'immediata entrata in vigore della legge medesima, escludendo quindi la *vacatio legis* di quindici giorni.
- [24] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 18.1 del Governo da parte della XIV Commissione della Camera.
- [25] Con l'approvazione dell'emendamento 9.1 del Governo da parte della XIV Commissione della Camera.
- [26] Articolo aggiuntivo 18-ter.0103 Governo.
- [27] Introdotta a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo del Governo 18.03 da parte della XIV Commissione della Camera.
- [28] *Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.*
- [29] I compiti del Ciace sono stati stabiliti con il D.P.C.M. 9-1-2006, mentre quelli del Comitato tecnico permanente sono stati definiti con il D.M. 09-01-2006.
- [30] Si tratta delle seguenti:
- direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, la cui delega per il recepimento è contenuta all'articolo 12 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (il termine per l'esercizio della delega è di 18 mesi a partire dal 12 gennaio 2006) (emendamento del Governo 1.3). Si ricorda, inoltre, che la Commissione europea ha inviato all'Italia, il 4 aprile 2006, un parere motivato per non aver comunicato le misure di attuazione nell'ordinamento interno della direttiva 2003/71/CE. Il termine di recepimento della direttiva era il 1° luglio 2005.
 - direttiva 2004/37/CE, di codificazione della direttiva 90/394/CEE, come modificata dalle successive direttive, rispetto alla quale il quadro normativo nazionale appare già sostanzialmente conforme (emendamento del relatore 1.27).
 - direttiva 2005/14/CE, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la cui delega per il recepimento è contenuta nella legge comunitaria 2005 (emendamento 8.1 del relatore).
 - direttiva 2005/91/CE, relativa ai caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole, già recepita con decreto ministeriale (DM politiche agricole 12 aprile 2006 pubblicato in GU 2/5/2006) (identici emendamenti 1.12 della XIII Commissione e 1.25 del Governo).
 - La direttiva 2005/92/CE, che proroga al 31 dicembre 2010 il termine per l'applicazione dell'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura minima del 15 per cento, rispetto alla quale l'ordinamento risulta già conforme (emendamento del relatore 1.13).
- [31] Tale direttiva è stata soppressa dall'Assemblea della Camera, con l'approvazione dell'emendamento 1.101 Governo.

- [32] Soppressa dalla XIV Commissione della Camera a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo 1.26.
- [33] Si segnala che sono indicate in carattere normale le direttive previste dal ddl originario, in carattere grassetto quelle spostate dall'Allegato A all'Allegato B dalla Camera, in carattere grassetto sottolineato quelle introdotte nel corso dell'esame della Camera ed in carattere grassetto, sottolineato, corsivo quelle spostate dall'Allegato A all'Allegato B dal Senato.
- [34] A seguito dell'approvazione degli identici emendamenti 1.4 dell'VIII Commissione e 1.5 Governo.
- [35] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.6 della XI Commissione.
- [36] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.28 del relatore.
- [37] Con l'approvazione dell'emendamento del Governo 1.7, che mirava a recepire tale direttiva in via amministrativa. Peraltro l'Assemblea della Camera ha ripristinato il testo originario con l'approvazione degli identici emendamenti 1.200 e 1.201.
- [38] Cfr. nota precedente.
- [39] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.9 dell'VIII Commissione.
- [40] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.10 della I Commissione.
- [41] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.30 del relatore.
- [42] A seguito dell'approvazione degli identici emendamenti 1.11 della I Commissione e 1.24 del Governo.
- [43] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.16 del Governo.
- [44] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.31 del relatore.
- [45] A seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo 1.14 da parte della XIV Commissione.
- [46] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.17 del Governo.
- [47] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.18 del Governo.
- [48] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.103 del Governo.
- [49] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.19 del Governo.
- [50] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.20 del Governo.
- [51] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.22 del Governo.
- [52] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.21 del Governo.
- [53] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.23 del Governo.
- [54] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.23 del Governo.
- [55] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.104 del Governo.
- [56] I dati sono forniti dal Segretariato generale della Commissione europea.
- [57] **Al 30 giugno 2006 la percentuale era del 97,42%.**
- [58] Tale dato comprende quindi anche le direttive il cui termine di recepimento non è ancora scaduto.
- [59] Nel mese di dicembre 2006 è stato presentato alle Camere per il parere lo schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2004/9/CE e 2004/10/CE in materia di applicazione e controllo dei principi di buona pratica di laboratorio per le prove sulle sostanze chimiche (atto n. 55). Su tale atto le competenti Commissioni della Camera hanno espresso parere favorevole.
- [60] Il termine di diciotto mesi per l'esercizio della delega per l'attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B scade il 23 agosto 2007.
- [61] In Italia l'obbligo di concentrazione è previsto dall'articolo 7 del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, con le eccezioni indicate nei successivi articoli 8 e 9. In particolare, le negoziazioni di strumenti finanziari possono essere eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati al di fuori dei mercati regolamentati a condizione che: a) il cliente abbia preventivamente autorizzato l'intermediario ad eseguire o a far eseguire le negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati; b) l'esecuzione delle negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati consenta di realizzare un miglior prezzo per il cliente. In ogni caso, fuori dell'orario di operatività dei mercati regolamentati, le negoziazioni possono essere eseguite o fatte eseguire nei sistemi di scambi organizzati. Da ultimo, con deliberazione 8 agosto 2006, n. 15539, la CONSOB ha stabilito che queste condizioni non si applicano alle operazioni aventi ad oggetto azioni già negoziate in altri mercati regolamentati comunitari e in virtù di ciò ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera h), del regolamento emittenti. Inoltre, l'obbligo di esecuzione delle negoziazioni di strumenti finanziari esclusivamente nei mercati regolamentati non si applica: a) alle negoziazioni disposte da investitori non residenti o non aventi sede in Italia; b) alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani ed esteri, nonché titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati; c) alle negoziazioni aventi ad oggetto «blocchi» di strumenti finanziari; d) alle negoziazioni aventi ad oggetto «spezzature» salvo che il regolamento del mercato ne consenta la negoziazione.
- [62] A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva, essa non si applica ai membri del Sistema europeo di banche centrali e ad altri organismi nazionali che svolgono funzioni analoghe e ad altri organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del presente disegno di legge, qui illustrato, stabilisce che sia confermata la disciplina vigente per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato.
- [63] Aggiunto dall'articolo 16 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Legge comunitaria 2005).
- [64] L'articolo in esame, non presente nel testo originario del disegno di legge presentato dal Governo (A.C. 1042) è stato introdotto con l'approvazione, da parte della Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera, dell'articolo aggiuntivo 8.02 proposto dalla Commissione Affari costituzionali (art. 8-ter dell'A.C. 1042-A, successivamente modificato dall'Assemblea).
- [65] L'art. 10 della Costituzione così recita:
"L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici".

[66] Si vedano in particolare le sedute della 14^a Commissione del Senato del 24 e del 26 ottobre 2006, nel corso della quale sono stati discussi e approvati gli identici emendamenti 12.5 e 12.6, soppressivi della lett. a) dell'art. 12, nonché le sedute della 1^a Commissione del Senato in sede consultiva del 18 e del 19 ottobre 2006.

[67] Em. 12.14 (testo 5) sen. Silvestri, approvato nella seduta del 19 dicembre 2006.

[68] Em. 12.14 nel testo originale, illustrato dal presentatore sen. Stiffoni nella seduta dell'Assemblea n. 75 del 16 novembre 2006.

[69] Si veda soprattutto l'intervento dell'on. Buttiglione nella medesima seduta.

[70] Accolto dal Governo con la soppressione dei seguenti capoversi del dispositivo: "a non avvalersi della facoltà di cui agli articoli 5 e 33 della direttiva;

ad avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 11, comma 2, articolo 15, commi 3, 5 e 6, articolo 20, comma 1 e comma 2, secondo periodo, articolo 25, comma 2, articolo 28, articolo 32, comma 2, articolo 34, comma 2, articolo 35, commi 2 e 5, articolo 39, comma 6;

a indicare come entrata in vigore i termini previsti dalla direttiva all'articolo 43".

[71] Il Regolamento 4055/86/CE applica, a partire dal 1° gennaio 1987, il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi.

[72] Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

[73] Art. 181 CN comma 3.

[74] Sentenza C-207/96 del 4 dicembre 1997, Commissione c. Repubblica italiana, Racc. 1997 pag. I-6869, p.26.

[75] La disciplina della gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica è contenuta nell'articolo 113-bis: quest'ultimo articolo è stato peraltro dichiarato costituzionalmente illegittimo ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2004.

[76] D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, *Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*.

[77] D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, *Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*.

[78] L. 15 dicembre 2004, n. 308, *Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione*.

[79] I servizi di cui agli allegati in questione comprendono i servizi di: manutenzione e riparazione, trasporto terrestre, trasporto aereo di merci e passeggeri, trasporto aereo di passeggeri e merci, telecomunicazione, finanziari (assicurativi e bancari), informatici, ricerca e sviluppo, contabilità e revisione contabile, ricerca di mercato e sondaggio dell'opinione pubblica, consulenza gestionale, architettura, ingegneria, urbanistica, consulenza scientifica e tecnica, pubblicitari, pulizia degli edifici e gestione delle proprietà immobiliari, editoria e stampa, eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi.

[80] Tali disposizioni stabiliscono, in particolare, la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nel caso in cui i **servizi complementari** non possono essere separati sotto il profilo tecnico o economico dall'appalto principale senza arrecare gravi inconvenienti all'amministrazione o, pur essendo separabili, sono strettamente necessari per il suo perfezionamento, a condizione che il valore complessivo stimato degli appalti relativi ai servizi complementari non superi il 50% dell'importo relativo all'appalto principale. E' prevista altresì la possibilità di aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in caso di **nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi** già affidati al precedente prestatore in virtù di un precedente appalto a condizione che essi siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto con procedura aperta o ristretta. In questo caso la possibilità del ricorso alla procedura negoziata deve essere indicata in occasione del primo appalto e può essere applicata solo durante i 3 anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale.

[81] Em. 1.14 Governo.

[82] Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione.

[83] Si segnala che il testo dell'A.C. 1042-B riportato di seguito è in forma di bozza.